SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 72

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 26 marzo 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Autorità nazionale anticorruzione

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Maremma e del Tirreno

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 14

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2019, n. **23**.

Attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in particolare gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, ed, in particolare, l'articolo 7, commi 1, 2 e 3;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, recante norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, recante regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2018;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 2019;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto reca disposizioni per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.

Art. 2.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083

1. Alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al primo comma, le parole «gli apparecchi,» sono soppresse;

2) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Per la salvaguardia della sicurezza degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e dei relativi accessori si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, secondo l'ambito di applicazione e le definizioni di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo regolamento europeo.»;

b) all'articolo 3:

1) al primo comma, le parole «gli apparecchi,» sono soppresse;

2) al secondo comma, le parole «con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno»;

3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

«Ai medesimi fini di cui al primo comma si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica anche i materiali, le installazioni e gli impianti realizzati in conformità alle specifiche tecniche di una organizzazione di normazione europea o di un organismo di normazione di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea o degli Stati che sono parti contraenti degli accordi sullo spazio economico europeo.

Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo comma trovano applicazione in assenza di diverse disposizioni cogenti o di norme armonizzate pertinenti ed applicabili.

Per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi accessori si applicano i requisiti essenziali e la presunzione di conformità di cui agli articoli 5 e 13 del regolamento (UE) 2016/426.

Con i regolamenti di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, sono aggiornate le residue disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, e adottate ulteriori disposizioni di adeguamento della normativa nazionale regolamentare vigente, nelle materie non riservate alla legge, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, alle sue eventuali successive modifiche, nonché agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo.»;

c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Vigilanza)*. — 1. La vigilanza generale sull'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dello sviluppo economico, che ha facoltà di disporre accertamenti direttamente o avvalendosi, mediante convenzioni, di amministrazioni, enti ed istituti pubblici ovvero di organismi e laboratori accreditati in conformità al regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.

2. Per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi accessori, le funzioni di autorità di vigilanza del mercato di cui al capo V del regolamento (UE) 2016/426, per il controllo degli apparecchi ed accessori che entrano nel mercato dell'Unione europea, sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'interno, coordinando i propri servizi nell'ambito delle specifiche competenze ed avvalendosi, rispettivamente, delle Camere di commercio e degli uffici periferici competenti, nonché, per gli accertamenti di carattere tecnico, anche di altri uffici tecnici dello Stato ovvero di organismi e laboratori accreditati in conformità al regolamento (CE) 765/2008.

3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli 27, 28 e 29 del regolamento (CE) 765/2008.

4. I funzionari del Ministero dello sviluppo economico, nonché delle amministrazioni e degli enti, istituti, organismi e laboratori di cui ai commi 1, 2 e 3, nell'esercizio delle loro funzioni, sono ufficiali di polizia giudiziaria. Gli accertamenti da essi svolti ed i relativi prelievi di campioni, prove ed analisi, sono effettuati secondo procedure che garantiscono il diritto al contraddittorio e la possibilità di revisione.

5. Qualora gli organi di vigilanza competenti ai fini di cui al comma 2, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive e di controllo, rilevano che un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio è in tutto o in parte non rispondente a uno o più requisiti essenziali, ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'interno.»;

d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Sanzioni)*. — 1. Il fabbricante, l'importatore o il distributore che immette sul mercato un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio, non conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/426, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a quarantacinquemila euro.

2. Il fabbricante, l'importatore o il mandatario, quest'ultimo nei limiti di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/426, che immette sul mercato un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio con una o più non conformità formali di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) 2016/426, fermo restando l'obbligo di porre fine a tale stato di non conformità, ovvero in violazione delle prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9 dell'articolo 7 e ai medesimi paragrafi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/426, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a trentamila euro.

3. Il distributore che mette a disposizione sul mercato un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio in violazione degli obblighi posti a suo carico dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/426 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilacinquecento euro a quindicimila euro.

4. L'operatore economico che non osserva i provvedimenti delle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2016/426, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinquantamila euro.

5. Il distributore è ritenuto un fabbricante, soggetto agli obblighi dei costruttori di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2016/426, se immette sul mercato un apparecchio o un accessorio con il proprio nome o marchio commerciale, o modifica un apparecchio o un accessorio già immesso sul mercato, in modo che la conformità ai requisiti del regolamento risulti modificata.

6. Chiunque non osserva le disposizioni della presente legge diverse da quelle di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.

7. Per tutte le violazioni amministrative previste dal presente articolo, il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato alla Camera di commercio competente per territorio.».

Art. 3.

Disposizioni transitorie in materia di sanzioni amministrative

l. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

2. Ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del presente decreto non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo superiore al massimo della pena comminata o irrogata per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale.

3. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

4. Nei casi previsti dal comma l, l'autorità giudiziaria dispone senza ritardo la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali

relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.

6. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 4. Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

7. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di un anno dalla ricezione degli atti.

8. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, oltre alle spese del procedimento, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea il testo delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre disposizioni adottate nel settore disciplinato dal decreto medesimo.

2. Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, tutti i riferimenti alla direttiva 2009/142/CE, abrogata dal regolamento (UE) 2016/426, si intendono fatti a quest'ultimo regolamento e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI del medesimo regolamento.

Art. 5.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SAVONA, *Ministro per gli affari europei*

DI MAIO, *Ministro dello sviluppo economico*

SALVINI, *Ministro dell'interno*

MOAVERO MILANESI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

TRIA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

COSTA, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O., così recita:

«Art. 14. *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislati-

vo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

— Il regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE è pubblicato nella G.U.U.E. 31 marzo 2016, n. L 81.

— Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2013, n. 3, così recita:

«Art. 31. *(Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea)*. — 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.»

«Art. 32. *(Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea)*. — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-*bis*, 24-*ter* e 24-*quater*, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente

lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.».

— Il testo dell'articolo 7 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016 - 2017), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 novembre 2017, n. 259, così recita:

«Art. 7. *(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE)*. — 1 Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) aggiornamento delle disposizioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, con abrogazione espressa delle disposizioni superate dal regolamento (UE) 2016/426 e coordinamento delle residue disposizioni;

b) salvaguardia della possibilità di adeguare la normativa nazionale regolamentare vigente nelle materie non riservate alla legge alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, alle sue eventuali successive modifiche, nonché agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo, con i regolamenti di cui al comma 4;

c) individuazione del Ministero dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, del Ministero dell'interno e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, quali autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2016/426;

d) previsione di sanzioni penali o amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/426, conformemente alle previsioni dell'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, e dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Governo adotta uno o più regolamenti, ai sensi dei commi 1 o 2, a seconda della procedura seguita per l'adozione delle norme regolamentari da modificare, dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale regolamentare vigente nelle materie non riservate alla legge alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, alle sue eventuali successive modifiche, nonché agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo.

5. Nell'esercizio della competenza regolamentare di cui al comma 4 il Governo è tenuto a seguire i seguenti criteri specifici:

a) aggiornamento delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, con abrogazione espressa delle disposizioni superate dal regolamento (UE) 2016/426 e coordinamento delle residue disposizioni;

b) individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/426;

c) fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della conformità degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui agli articoli 5 e 14 del regolamento (UE) 2016/426, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi siano affidati mediante apposite convenzioni non onerose all'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

d) individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi ai sensi del capo V del regolamento (UE) 2016/426;

e) previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento (UE) 2016/426, conformemente al comma 4 dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».

— La legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 dicembre 1971, n. 320.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661 (Regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a *gas)* è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1996, n. 302, S.O.

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) 2016/426 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, citata nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 1. Tutti i materiali, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza.

— *Per la salvaguardia della sicurezza degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e dei relativi accessori si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, secondo l'ambito di applicazione e le definizioni di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo regolamento europeo.*».

— Il testo dell'articolo 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, citata nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 3. I materiali, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico e l'odorizzazione del gas, di cui ai precedenti articoli, realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione UNI-CIG, si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza.

— Le predette norme sono approvate *con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno.*

Ai medesimi fini di cui al primo comma si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica anche i materiali, le installazioni e gli impianti realizzati in conformità alle specifiche tecniche di una organizzazione di normazione europea o di un organismo di normazione di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea o degli Stati che sono parti contraenti degli accordi sullo spazio economico europeo.

Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo comma trovano applicazione in assenza di diverse disposizioni cogenti o di norme armonizzate pertinenti ed applicabili.

Per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi accessori si applicano i requisiti essenziali e la presunzione di conformità di cui agli articoli 5 e 13 del regolamento (UE) 2016/426.

Con i regolamenti di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, sono aggiornate le residue disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, e adottate ulteriori disposizioni di adeguamento della normativa nazionale regolamentare vigente, nelle materie non riservate alla legge, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, alle sue eventuali successive modifiche, nonché agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo.».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'articolo 135 del codice penale così recita:

«Art. 135. *(Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive)*. — Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.».

— Il testo degli articoli 129 e 667 del codice di procedura penale così recita:

«Art. 129. *(Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità)*. — 1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza.

2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta.»

«Art. 667. *(Dubbio sull'identità fisica della persona detenuta)*. — 1. Se vi è ragione di dubitare dell'identità della persona arrestata per esecuzione di pena o perché evasa mentre scontava una condanna, il giudice dell'esecuzione la interroga e compie ogni indagine utile alla sua identificazione anche, a mezzo della polizia giudiziaria.

2. Quando riconosce che non si tratta della persona nei cui confronti deve compiersi l'esecuzione, ne ordina immediatamente la liberazione. Se l'identità rimane incerta, ordina la sospensione dell'esecuzione, dispone la liberazione del detenuto e invita il pubblico ministero a procedere a ulteriori indagini.

3. Se appare evidente che vi è stato un errore di persona e non è possibile provvedere tempestivamente a norma dei commi 1 e 2, la liberazione può essere ordinata in via provvisoria con decreto motivato dal pubblico ministero del luogo dove l'arrestato si trova. Il provvedimento del pubblico ministero ha effetto fino a quando non provvede il giudice competente, al quale gli atti sono immediatamente trasmessi.

4. Il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell'articolo 666. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza.

5. Se la persona detenuta deve essere giudicata per altri reati, l'ordinanza è comunicata all'autorità giudiziaria procedente.».

— Il testo dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, S.O.:

«Art. 16. *(Pagamento in misura ridotta)*. — È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

— Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

— Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.».

Note all'art. 4:

— La direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di apparecchi a gas (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del *SEE)* è pubblicata nella G.U.U.E. 16 dicembre 2009, n. L 330.

Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) 2016/426 si veda nelle note alle premesse.

19G00030

DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2019, n. **24**.

Attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017 e visti, in particolare, l'articolo 1 di detta legge e l'allegato A, punto 20), alla stessa, riguardanti delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e visti in particolare gli articoli 31 e 32 di detta legge;

Vista la direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo;

Vista la legge 22 aprile 2005, n. 69, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2018;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2019;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifica dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

1. All'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. La disciplina del patrocinio si applica, inoltre, nelle procedure passive di consegna, di cui alla legge 22 aprile 2005, n. 69, dal momento dell'arresto eseguito in conformità del mandato d'arresto europeo fino alla consegna o fino al momento in cui la decisione sulla mancata consegna diventi definitiva, nonché nelle procedure attive di consegna, di cui alla citata legge n. 69 del 2005, in favore della persona ricercata oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo ai fini dell'esercizio di un'azione penale e che ha esercitato il diritto di nominare un difensore sul territorio nazionale affinché assista il difensore nello Stato membro di esecuzione.».

Art. 2.

Modifica dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

1. All'articolo 91, comma 1, lettera *a)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole «l'indagato, l'imputato o» sono soppresse e, dopo la parola «condannato», sono aggiunte le seguenti: «con sentenza definitiva».

Art. 3.

Modifica dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al comma 4-*bis* dopo le parole «stesso articolo» sono inserite le seguenti: «, e per i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto».

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, valutati in 2.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come richiamato dall'articolo 1, comma 3 della legge 25 ottobre 2017, n. 163.

2. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, agli adempimenti previsti dal presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SAVONA, *Ministro per gli affari europei*

BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

MOAVERO MILANESI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

TRIA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O., così recita:

«Art. 14. *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

— Il testo dell'articolo 1 e dell'allegato A della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016 - 2017), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 novembre 2017, n. 259, così recita:

«Art. 1. *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla presente legge.

2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato A sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato A nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti anche al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.»

«Allegato A (articolo 1, comma 1):

1) direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi (termine di recepimento: 10 ottobre 2017);

2) direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (termine di recepimento: 1° gennaio 2018);

3) direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (termine di recepimento: 23 febbraio 2018);

4) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (termine di recepimento: 1° aprile 2018);

5) direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità compe-

tenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 6 maggio 2018);

6) direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (termine di recepimento: 25 maggio 2018);

7) direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione) (termine di recepimento: 16 giugno 2019);

8) direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione) (termine di recepimento: 16 giugno 2019);

9) direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (termine di recepimento: 11 giugno 2019);

10) direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (rifusione) (termine di recepimento: 23 maggio 2018);

11) direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (termine di recepimento: 1° luglio 2017);

12) direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (termine di recepimento: 4 giugno 2017);

13) direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (termine di recepimento: 9 giugno 2018);

14) direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (senza termine di recepimento);

15) direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni (termine di recepimento: 31 dicembre 2018);

16) direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (termine di recepimento: 9 maggio 2018);

17) direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (termine di recepimento: 31 dicembre 2018);

18) direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione, del 25 luglio 2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali (termine di recepimento: 15 febbraio 2018);

19) direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (termine di recepimento: 7 ottobre 2018);

20) direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (termine di recepimento: 5 maggio 2019);

21) direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (termine di recepimento: 23 settembre 2018);

22) direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio (termine di recepimento: 31 dicembre 2017);

23) direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (termine di recepimento: 1° luglio 2018);

24) direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (termine di recepimento: 13 gennaio 2019);

25) direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell'infrastruttura ferroviaria (termine di recepimento: 25 dicembre 2018);

26) direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 8 settembre 2018);

27) direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (termine di recepimento: 10 giugno 2019);

28) direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (termine di recepimento: 14 settembre 2018).».

— Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2013, n. 3, così recita:

«Art. 31. *(Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea)*. — 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero

i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.»

«Art. 32. *(Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea)*. — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-*bis*, 24-*ter* e 24-*quater*, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.».

— La direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo è pubblicata nella G.U.U.E. 4 novembre 2016, n. L 297.

— La legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 2005, n. 98.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2002, n. 139, S.O.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 75 (L). *(Ambito di applicabilità)*. — 1. L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.

2. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.

2-bis. La disciplina del patrocinio si applica, inoltre, nelle procedure passive di consegna, di cui alla legge 22 aprile 2005, n. 69, dal momento dell'arresto eseguito in conformità del mandato d'arresto europeo fino alla consegna o fino al momento in cui la decisione sulla mancata consegna diventi definitiva, nonché nelle procedure attive di consegna, di cui alla citata legge n. 69 del 2005, in favore della persona ricercata oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo ai fini dell'esercizio di un'azione penale e che ha esercitato il diritto di nominare un difensore sul territorio nazionale affinché assista il difensore nello Stato membro di esecuzione.».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 91 (L). *(Esclusione dal patrocinio)*. — 1. L'ammissione al patrocinio è esclusa:

a) per il condannato *con sentenza definitiva* di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

b) se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all'articolo 100.».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 76 (L). *(Condizioni per l'ammissione)*. — 1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.493,82.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

4-*bis*. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-*bis* del codice penale, 291-*quater* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, *e per i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto*, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.

4-*ter*. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-*bis*, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*octies* e 612-*bis*, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinquies*, 601, 602, 609-*quinquies* e 609-*undecies* del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.

4-*quater*. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017.

4-*quater*. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234, citata nelle note alle premesse, così recita:

«Art. 41-*bis*. *(Fondo per il recepimento della normativa europea)*. — Al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— Per il testo dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, si veda nelle note alle premesse.

19G00031

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 gennaio 2019.

Ammissione del progetto di cooperazione internazionale «ROBOVAAS» al finanziamento del fondo per le agevolazioni alla ricerca «First 2016». (Decreto n. 90/2019).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121 di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008, con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*G.U.* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo Regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016 n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 delle Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state emanate le «Procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali», che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle Amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi comple-

mentari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare il Conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), Prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, art. 185, etc.);

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944;

Visto il decreto ministeriale del 5 gennaio 2018, n. 10, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 130 del 13 febbraio 2018, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al Centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa; superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa;

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 15 febbraio 2018, n. 312, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 171 del 28 febbraio 2018, con il quale, tra l'altro, viene attribuita al direttore preposto alla Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;

Visto il decreto del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del 22 marzo 2018, n. 605, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 241 del 23 marzo 2018, di attribuzione della delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa;

Visto il decreto direttoriale n. 852 del 10 aprile 2018 a parziale rettifica di quanto già disposto con il decreto direttoriale n. 605 del 22 marzo 2018 relativo all'attribuzione dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa ai dirigenti della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca dei capitoli di bilancio assegnati con decreto del Capo Dipartimento n. 312 del 18 febbraio 2018;

Visto il decreto interministeriale del 19 settembre 2016, n. 724, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2016, registro n. 4100, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2016;

Visto il decreto dirigenziale n. 3592 del 23 dicembre 2016, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245, E.F. 2016, visto n. 385 del 27 febbraio 2017, dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2016, dell'importo complessivo di € 8.910.000,00, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle Iniziative di cooperazione internazionale elencate;

Vista la nota prot. MIUR n. 8870 del 10 maggio 2016 di allocazione preliminare delle risorse necessarie per la copertura della partecipazione del MIUR ad iniziative internazionali a valere sul piano di riparto FIRST per l'anno 2016 e sul piano di riparto FAR per l'anno 2012, e le successive note prot. n. 23369 del 28 novembre 2016, prot. n. 3050 del 22 febbraio 2018, prot. n. 8915 del 17 maggio 2018 e prot. n. 12845 del 31 luglio 2018 di aggiornamento delle predette allocazioni FIRST 2016;

Visto il contratto (Grant Agreement) n. 728053 tra la Commissione europea, gli enti finanziatori partecipanti al progetto Eranet Cofund MarTERA e il Consortium Agreement, che disciplina i diritti e i doveri delle parti e, in particolare, le modalità di trasferimento dei Fondi europei ai singoli enti finanziatori.

Visto il Bando internazionale ERA-NET Cofund MarTERA «Maritime and Marine Technologies for a new Era» comprensivo delle National Guidelines, pubblicato il 16 dicembre 2016 con scadenza 31 marzo 2017, per la prima fase, che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MIUR partecipa alla Call 2017 pubblicata dalla ERA-NET Cofund MarTERA con il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere su stanziamenti FIRST 2016 per il contributo alla spesa;

Considerato che per il bando MARTERA Call 2017 di cui trattasi non è stato possibile emanare l'avviso integrativo;

Preso atto della graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, della valutazione positiva espressa dalla ERA-NET Cofund MarTERA nei confronti dei progetti a partecipazione italiana;

Vista la decisione finale dello Steering Committee di MarTERA del 16/11/2017 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate ed, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «RoboVaaS (Robotic vessels as-a-service)», avente come obiettivo quello di «fornire servizi di manutenzione, osservazione e monitoraggio di vascelli, porti e autorità fluviali tramite una rete di droni sommergibili e di veicoli automatici, una tecnologia sensoristica innovativa, un'infrastruttura di rete di tipo cloud e una applicazione web in tempo reale»;

Vista la nota prot. MIUR n. 1125 del 24 gennaio 2018, con la quale l'Ufficio VIII ha comunicato all'Ufficio II della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca gli esiti della valutazione internazionale dei progetti presentati nell'ambito della Call, indicando i soggetti italiani meritevoli di finanziamento, tra i quali è presente il progetto «RoboVaaS»;

Vista la nota prot. MIUR n. 8979 del 18 maggio 2018, con la quale, in riferimento alla precedente n. 1125 del 24 gennaio 2018, viene fornito un aggiornamento dei dati finanziari dei progetti italiani ammessi, comprendente il calcolo delle spese di valutazione;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «RoboVaaS», di durata trentasei mesi salvo proroghe, figura il seguente proponente italiano:

Università degli studi di Padova - Dipartimento di ingegneria dell'informazione

per un importo complessivo del costo del Progetto RoboVaaS di € 286.000,00.

Visto il *Consortium Agreement* del 13 aprile 2018, con il quale vengono stabilite, tra l'altro, le date di avvio delle attività progettuali, rispettivamente il 1° giugno 2018 e la loro conclusione il 31 maggio 2021;

Considerato che le Procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico-scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto direttoriale n. 1908 del 20 luglio 2018, di nomina dell'esperto tecnico-scientifico prof. Marco Giuseppe Ajmone Marsan, reg UCB n. 735 del 7 agosto 2018;

Atteso che il prof. Marco Giuseppe Ajmone Marsan con relazione acquisita il 24 ottobre 2018, ha approvato il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti e regolamenti citati in premessa;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» - *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del Soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il Codice concessione RNA - Id 795226 COR 824205;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo «RoboVaaS (Robotic vessels as-a-service)», presentato da Università degli studi di Padova - Dipartimento di ingegneria dell'informazione nell'ambito della Call ERA-NET Cofund MarTERA «*Maritime and Marine Technologies for a new Era*» 2017, è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1);

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1 giugno 2018 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 3) approvato dall'esperto tecnico-scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative

spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in € 134.478,22 nella forma di contributo nella spesa, in favore del beneficiario Università degli studi di Padova – Dipartimento di ingegneria dell'informazione a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica FIRST per l'anno 2016, giusta riparto con decreto interministeriale n. 724/2016.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2016, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 1, il MIUR si impegna a trasferire al beneficiario Università degli studi di Padova – Dipartimento di ingegneria dell'informazione il co-finanziamento europeo previsto per tale progetto, pari a € 65.521,78, ove detto importo venga versato dal coordinatore dell'Eranet Cofund MarTERA sul conto di contabilità speciale 5944 IGRUE, intervento relativo alla citata Eranet Cofund MarTERA, così come previsto dal contratto n. 728053 fra la Commissione europea e i partner dell'Eranet Cofund MarTERA, tra i quali il MIUR ed ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario.

4. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

5. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dall'ERANET Cofund MarTERA e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale;

Art. 4.

1. Il MIUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «National Eligibility Criteria», nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici, con riferimento alla quota nazionale ed alla quota comunitaria dell'agevolazione;

2. Il beneficiario Università degli studi di Padova – Dipartimento di ingegneria dell'informazione, si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto;

3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra Amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al Soggetto Proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2019

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2019 n. 1-280

ALLEGATO *1*

SCHEDA DEL PROGETTO AMMESSO AL FINANZIAMENTO CON DETTAGLIO ANALITICO DEI COSTI AMMESSI E DELLE AGEVOLAZIONI CONCESSE PER IL BENEFICIARIO

Sezione A - Dati del Progetto

Progetto: ***RoboVaaS (Robotic vessels as-a-service)***
Programma: **ERA-NET Cofund MarTERA "Maritime and Marine Technologies for a new Era"**

Data di inizio del progetto : 01-06-2018 - Durata del Progetto in mesi : 36

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte/Univ/Enti - CUP:

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA –
Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione **CUP C96C17000130001**

• Costo Totale ammesso € 286.000,00
di cui Attività di Ricerca Fondamentale € 286.000,00
al netto di recuperi pari a € 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Fondamentale	**Totale**
Non Eleggibile	286.000,00	**286.000,00**
Extra UE	0,00	0,00
Totale	286.000,00	**286.000,00**

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

Agevolazione complessiva deliberata **€ 200.000,00** (70% dei costi ammissibili, fino al massimo di € 200.000,00 previsto nelle National Guidelines), di cui :

• Agevolazioni deliberate (FIRST 2016) nella forma di Contributo alla spesa **€ 134.478,22**
• Agevolazioni da trasferire come co-finanziamento Europeo
di cui al conto di contabilità speciale 5944 (IGRUE) **€ 65.521,78**

- **Sezione D - Condizioni Specifiche**

ALLEGATO *2*

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

(*Omissis*);

ALLEGATO *3*

IL CAPITOLATO TECNICO

(*Omissis*);

19A02047

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 7 marzo 2019.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale per i minorenni di L'Aquila, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze, il Tribunale di sorveglianza di Genova, l'Ufficio di sorveglianza di Genova e l'Ufficio di sorveglianza di Massa - settore penale.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale per i minorenni di L'Aquila, nella Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze, nel Tribunale di sorveglianza di Genova, nell'Ufficio di sorveglianza di Genova e nell'Ufficio di sorveglianza di Massa, come da comunicazione del responsabile per i Sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per il Tribunale per i minorenni di L'Aquila, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze, il Tribunale di sorveglianza di Genova, l'Ufficio di sorveglianza di Genova e l'Ufficio di sorveglianza di Massa, limitatamente al settore penale; sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i Consigli degli Ordini degli avvocati di Avezzano, Chieti, L'Aquila, Lanciano, Pescara, Sulmona, Teramo, Vasto, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Siena, Genova, Imperia, La Spezia, Massa e Savona;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso il Tribunale per i minorenni di L'Aquila, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze, il Tribunale di sorveglianza di Genova, l'Ufficio di sorveglianza di Genova e l'Ufficio di sorveglianza di Massa;

2. Negli uffici giudiziari di cui al comma 1, le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, sono effettuate esclusivamente per via telematica;

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2019

Il Ministro: BONAFEDE

19A02082

DECRETO 15 marzo 2019.

Inserimento nell'allegato A del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto l'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)», il quale prevede che le disposizioni contenute nei codici di deontologia e di buona condotta, riportati negli allegati A.1, A.2, A.3, A.4 e A.6 del suddetto codice, una volta ritenute compatibili con il richiamato regolamento (UE) 2016/679 dal Garante per la protezione dei dati personali, e ridenominate regole deontologiche, sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono successivamente riportate nell'allegato A dello stesso Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003;

Vista la documentazione trasmessa dal Garante per la protezione dei dati personali, con nota del 21 dicembre 2018, e, in particolare, la delibera di tale Autorità n. 512 del 19 dicembre 2018, che ha verificato la conformità del «Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive» al regolamento (UE) 2016/679 e ha disposto la sua pubblicazione come «Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria» nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 2019 - Serie generale - n. 12);

Decreta:

Art. 1.

Le «Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria», oggetto della delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 512 del 19 dicembre 2018, già pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 2019 - Serie generale - n. 12, sono riportate nell'allegato *A)* al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Ministero della giustizia.

Roma, 15 marzo 2019

Il Ministro: BONAFEDE

19A02015

DECRETO 15 marzo 2019.

Inserimento nell'allegato A del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto l'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)», il quale prevede che le disposizioni contenute nei codici di deontologia e di buona condotta, riportati negli allegati A.1, A.2, A.3, A.4 e A.6 del suddetto codice, una volta ritenute compatibili con il richiamato regolamento (UE) 2016/679 dal Garante per la protezione dei dati personali, e ridenominate regole deontologiche, sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono successivamente riportate nell'allegato A dello stesso Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003;

Vista la documentazione trasmessa dal Garante per la protezione dei dati personali, con nota del 21 dicembre 2018, e, in particolare, la delibera di tale Autorità n. 513 del 19 dicembre 2018, che ha verificato la conformità del «Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti personali per scopi storici» al regolamento (UE) 2016/679 e ha disposto la sua pubblicazione come «Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica» nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 2019 - Serie generale - n. 12);

Decreta:

Art. 1.

Le «Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica», oggetto della delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 513 del 19 dicembre 2018, già pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 2019 - Serie generale - n. 12, sono riportate nell'allegato *A)* al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Ministero della giustizia.

Roma, 15 marzo 2019

Il Ministro: BONAFEDE

19A02016

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 11 marzo 2019.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà ortive iscritte al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge n. 1096/1971 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Viste la richiesta pervenuta in data 3 dicembre 2018, prot Mipaaft n. 0033589, con la quale la società ISI Sementi S.p.a. ha comunicato la rinuncia al mantenimento in purezza della varietà di cipolla «Paglierina di primavera», codice SIAN 270;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018 al n. 191, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

1. La responsabilità della conservazione in purezza della varietà sotto elencata, iscritta nel registro nazionale delle varietà di specie di piante ortive, è modificata come di seguito riportato:

Specie	Codice SIAN	Varietà	Vecchio responsabile conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
Cipolla	270	Paglierina di primavera	Consorzio Sativa società cooperativa agricola; ISI Sementi S.p.a.	Consorzio Sativa società cooperativa agricola

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2019

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

19A02009

DECRETO 11 marzo 2019.

Conferma dell'incarico al Consorzio vino Chianti a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG «Chianti» ed alle DOC «Colli dell'Etruria centrale», «Vin Santo del Chianti» e «Bianco dell'Empolese».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 21876 del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 97, ed in particolare l'art. 1, comma 4, il quale prevede che la denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» sostituisca ad ogni effetto ed ovunque presente la denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentarie e forestali»;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2012, n. 19021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 214 del 13 settembre 2012, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio vino Chianti ed attribuito per un triennio al citato consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG «Chianti» ed alle DOC «Colli dell'Etruria centrale» e «Vin Santo del Chianti»;

Visto il decreto ministeriale 17 settembre 2015, n. 62147, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 241 del 16 ottobre 2015, con il quale è stato confermato per un ulteriore triennio l'incarico al Consorzio vino Chianti a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOCG «Chianti» e per le DOC «Colli dell'Etruria centrale» e «Vin Santo del Chianti»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo;

Considerato che lo statuto del Consorzio vino Chianti, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio vino Chianti, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio vino Chianti può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio vino Chianti richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOCG «Chianti», per le DOC «Colli dell'Etruria centrale», «Vin Santo del Chianti» e «Bianco dell'Empolese» e per la IGT «Toscana» o «Toscano»;

Considerato che il Consorzio vino Chianti ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOCG «Chianti» e per le DOC «Colli dell'Etruria centrale», «Vin Santo del Chianti» e «Bianco dell'Empolese». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Toscana certificazione agroalimentare S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo, sulle citate denominazioni, con le note protocollo n. 8504/18 del 15 ottobre 2018 e n. 8967/18 del 12 novembre 2018;

Considerato inoltre che dalla verifica effettuata dall'organismo di controllo Toscana certificazione agroalimentare S.r.l., con la nota protocollo n. 686 del 24 gennaio 2019, il Consorzio vino Chianti non ha dimostrato di possedere la rappresentatività di cui all'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la IGT «Toscana» o «Toscano»;

Considerato altresì la nota prot. n. 8719 del 7 febbraio 2019 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ha richiesto dei chiarimenti sull'elenco soci al Consorzio vino Chianti e gli elementi informativi forniti dal consorzio citato con le mail del 27 febbraio 2019 e del 1° marzo 2019;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio vino Chianti a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi per la DOCG «Chianti» e per le DOC «Colli dell'Etruria centrale», «Vin Santo del Chianti» ed all'integrazione del suddetto incarico per la DOC «Bianco dell'Empolese», di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 3 settembre 2012, n. 19021 e successive modificazioni ed integrazioni, al Consorzio vino Chianti, con sede legale in Firenze, viale Belfiore, n. 9, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi sulla DOCG «Chianti» e sulle DOC «Colli dell'Etruria centrale», «Vin Santo del Chianti» ed integrato il citato incarico per la DOC «Bianco dell'Empolese», di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016.

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto ministeriale 8 agosto 2012, n. 18257 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 11 marzo 2019

Il dirigente: POLIZZI

19A02010

DECRETO 11 marzo 2019.

Modalità operative inerenti la procedura informatica per l'iscrizione di varietà vegetali nei registri nazionali di specie agrarie ed ortive e per la richiesta di autorizzazione alla commercializzazione di sementi di varietà in corso d'iscrizione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera e in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche ed integrazioni, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernete la disciplina della produzione

e del commercio delle sementi e in particolare l'art. 15 con il quale si demanda al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di stabilire con proprio provvedimento le modalità di presentazione delle domande per l'iscrizione delle varietà vegetali nei registri nazionali, la relativa documentazione e i termini entro i quali dovranno essere presentati la domanda medesima e i campioni;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante «Modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera»;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 207 del 6 agosto 1976, con il quale sono stati istituiti i registri delle varietà delle specie di piante orticole di cui all'allegato 3 della citata legge n. 195/1976, al fine di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1988 che fissa le tariffe dei compensi per l'effettuazione delle prove di varietà vegetali ai fini della loro iscrizione nei registri nazionali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, inerente «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 2005 inerente la disciplina della commercializzazione di sementi di varietà per le quali è stata presentata domanda d'iscrizione ai registri nazionali, che attua la decisione 2004/842/CE della Commissione del 1° dicembre 2004 ed in particolare l'art. 1 relativo a modalità di presentazione delle richieste;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 2008, relativo a «Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale delle varietà di mais-incluso mais dolce e da pop-corn»;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2008, relativo a «Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale delle varietà di patata»;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 2009, relativo a «Criteri per l'iscrizione di varietà di specie ortive al relativo registro nazionale»;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 2009, relativo a «Criteri di valutazione di varietà di *Brassica carinata A.Braun (Brassica carinata)*»;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 2009, relativo a «Criteri per l'iscrizione al registro nazionale delle varietà di specie agrarie di varietà di girasole»;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 2011, relativo a «Criteri per l'iscrizione al registro nazionale delle varietà di specie agrarie di varietà di canapa»;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2011, relativo a «Criteri per l'iscrizione al registro nazionale di varietà di cereali a paglia (escluso il riso)»;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 2012, relativo a «Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale di specie ad uso foraggero e da tappeto erboso»;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2012, relativo a «Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale di varietà di lino»;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2012, relativo a «Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale di varietà di sorgo, erba sudanese e loro ibridi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio del 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2014, relativo a «Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale di varietà di colza, navone o rutabaga, rafano oleifero, ravizzone, senape bianca, senape nera, senape bruna»;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 2014, relativo a «Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale di varietà di riso»;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 2015, relativo a «Modalità operative inerenti la procedura informatica per l'iscrizione di varietà vegetali nei registri nazionali di specie agrarie ed ortive e per la richiesta di autorizzazione alla commercializzazione di sementi di varietà in corso d'iscrizione»;

Visti, in particolare, gli articoli 2, 4 e 6 del decreto ministeriale 26 maggio 2015, sopraindicato, inerenti, rispettivamente, le scadenze previste per il deposito della domanda di iscrizione, la consegna dei materiali necessari all'esecuzione delle prove di campo ufficiali, le verifiche connesse alla conformità del campione e gli obblighi dell'utente qualificato in materia di compensi dovuti per l'esecuzione delle prove di campo;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2017, relativo a «Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale di varietà di soia»;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 2017, relativo a «Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale di varietà di barbabietola da zucchero»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018 al n. 191, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

Ritenuto necessario esaminare il calendario delle attività connesse alla realizzazione delle prove varietali ufficiali, per ridefinire le tempistiche e le scadenze di cui al decreto ministeriale 26 maggio 2015, al fine di renderle più funzionali alle esigenze operative del Centro di coordinamento delle prove di campo e alla predisposizione del documento «Piano di semina» da parte di questo Ministero;

Ritenuto necessario aggiornare le procedure operative adottate con decreto ministeriale 26 maggio 2015 sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto stabilisce la procedura operativa informatizzata finalizzata all'iscrizione delle varietà vegetali di specie agrarie e ortive nei registri nazionali nonché alla manutenzione dei registri stessi e alla richiesta di autorizzazione alla commercializzazione di sementi di varietà in corso d'iscrizione.

Art. 2.

Deposito telematico delle domande di iscrizione nel registro nazionale delle varietà vegetali

1. Le domande d'iscrizione nei registri nazionali delle varietà di specie agrarie e ortive e le istanze connesse devono essere presentate al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale - ufficio DISR V, esclusivamente per via telematica mediante collegamento al sito «http://mipaaf.sian.it».

2. La procedura è consentita al soggetto interessato (costitutore della varietà, avente causa o rappresentante designato dal costitutore) previa iscrizione al Sistema informatico agricolo nazionale come utente qualificato, e successivo ottenimento delle relative credenziali di accesso attraverso la procedura disponibile al sito web «http://mipaaf.sian.it».

3. L'utente qualificato si assume la piena responsabilità dei dati inseriti e trasmessi mediante la procedura.

4. La domanda di iscrizione, di cui al comma 1, deve essere trasmessa entro le date di scadenza di cui all'allegato 1, colonna D.

5. Per tutte le specie non indicate in allegato 1 e previste dalla direttiva (UE) 2016/2109 della Commissione del 1° dicembre 2016 le domande d'iscrizione devono essere presentate al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale - ufficio DISR V, entro il 30 giugno, per le specie a semina autunnale ed entro il 30 novembre per le specie a semina estiva.

Art. 3.

Contenuto della domanda d'iscrizione

1. La domanda d'iscrizione di cui all'art. 2, deve essere compilata on line dall'utente qualificato e deve contenere le seguenti informazioni:

a) tipo di registro e specie botanica cui appartiene la varietà di cui si chiede l'iscrizione;

b) denominazione della varietà indicando se in forma di codice o di fantasia e se definitiva o provvisoria, ai sensi del regolamento n. 2009/637/CE della Commissione, del 22 luglio 2009;

c) dichiarazione circa la presentazione, per la stessa varietà, di una domanda per l'iscrizione nel registro di un altro Stato membro dell'Unione europea o per il rilascio di una privativa nazionale o comunitaria, indicando l'esito di tale domanda se disponibile;

d) indicazione del costitutore, dell'avente causa, quando diverso dal costitutore, dell'eventuale rappresentante designato con sede in Italia e del responsabile della conservazione in purezza;

e) azienda dove la varietà è mantenuta in purezza;

f) metodo applicato per la selezione conservatrice della varietà;

g) aziende dove vengono effettuate le prove varietali a carico del costitutore, qualora sia richiesta l'iscrizione al registro con un anno sotto sorveglianza ufficiale;

h) metodo di ottenimento della varietà e origine della stessa. In particolare, l'utente qualificato deve dichiarare se si tratta di una varietà geneticamente modificata e se è destinata ad essere impiegata come alimento geneticamente modificato;

i) indicazione di attributi previsti nei questionari tecnici di ciascuna specie, inclusi eventuali caratteri speciali ed ogni altra informazione complementare per la determinazione dei caratteri distintivi della varietà, areale o areali particolarmente adatti alla coltivazione della varietà e relativa epoca di semina;

j) indicazione dell'epoca di semina idonea all'effettuazione delle prove.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) designazione di un rappresentante con sede legale in Italia, obbligatoria nel caso in cui il costitutore o avente causa sia di nazionalità estera;

b) documentazione attestante i diritti acquisiti sulla varietà, nel caso in cui la domanda sia presentata da un avente causa;

c) autorizzazione all'uso di linee parentali, nel caso di ibridi e associazioni varietali, quando non appartenenti al costitutore;

d) autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine al pagamento dell'imposta di bollo dovuta.

3. La riproduzione fotografica della pianta e di parti di pianta che servano all'identificazione della varietà ed ogni altra informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda, con particolare riferimento alla scheda descrittiva della varietà, sono raccomandate, ma non obbligatorie.

4. Se la documentazione, di cui al comma 2, è redatta in lingua straniera dovrà essere integrata con opportuna traduzione.

5. Nel portale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, all'indirizzo http://www.sian.it nella sezione Download/Download Documentazione, sono disponibili i manuali che descrivono in dettaglio le modalità operative della procedura telematica di cui al presente provvedimento.

Art. 4.

Termine per la consegna dei materiali necessari all'esecuzione delle prove di campo

1. Il richiedente l'iscrizione, per ciascun ciclo di prova, invia al Centro di coordinamento delle prove varietali i campioni di semente, nei quantitativi e con le caratteristiche indicate dai decreti ministeriali di approvazione dei criteri e procedure per l'iscrizione al registro nazionale di varietà di specie agrarie e ortive di cui alle premesse, entro i termini di cui all'allegato 1, colonna E.

2. Nel caso di specie agrarie per le quali non risultano adottati specifici criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale, il richiedente l'iscrizione, per ciascun ciclo di prova, invia al Centro di coordinamento delle prove, entro i termini previsti dall'allegato 1, i campioni di semente nei quantitativi indicati alla tabella di cui all'allegato 2.

3. Il Centro di coordinamento notifica al Ministero, tramite la procedura informatizzata di cui all'art. 1, il ricevimento dei campioni di semente e la conformità degli stessi alle prescrizioni previste dai decreti di approvazione dei criteri e procedure per l'iscrizione al registro nazionale di varietà di specie agrarie e ortive di cui alle premesse nei termini indicati all'allegato 1, rispettivamente colonna F e H, del presente provvedimento.

4. Il Centro di coordinamento, al termine dei cicli di prova, elabora il rapporto di esame finale e provvede alla sua trasmissione secondo la modalità previste dal sistema informatico.

5. Concluso l'*iter* di valutazione della varietà candidata, l'ufficio DISR V, nei trenta giorni successivi all'approvazione della varietà stessa, adotta il relativo decreto di iscrizione.

6. L'ufficio DISR V provvede a caricare nel sistema informatico il giudizio complessivo sulla domanda presentata.

Art. 5.

Rigetto della domanda e correzione di eventuali anomalie

1. La domanda completa di tutti gli elementi richiesti ma pervenuta oltre i termini indicati all'art. 2, comma 4 del presente decreto, determinerà l'esclusione della varietà candidata dal piano di semina dell'anno in corso e il suo inserimento nella successiva stagione di semina.

2. L'ufficio DISR V, qualora la domanda non risulti conforme a quanto previsto dall'art. 3, provvederà a notificare all'utente qualificato l'eventuale rigetto della domanda di iscrizione o, nel caso in cui siano riscontrate anomalie, le necessarie azioni correttive da apportare mediante procedura telematica.

Art. 6.

Pagamento dei compensi dovuti per le prove d'esame

1. Una volta approvata la domanda di iscrizione, l'ufficio DISR V notifica, all'utente qualificato, attraverso la procedura informatizzata di cui all'art. 1, i compensi dovuti annualmente, calcolati sulla base delle tariffe stabilite dai criteri d'iscrizione di cui alle premesse o, in assenza di questi, sulla base degli importi indicati nella tabella di cui all'allegato 2 del presente provvedimento.

2. Nel caso siano richieste, in sede di domanda, nella specifica sezione, analisi aggiuntive o accertamenti speciali, ritenute ripetibili e significative dal Centro di coordinamento e dal Ministero, il relativo costo sarà addizionato all'importo dovuto per l'effettuazione delle prove varietali ordinarie.

3. Il soggetto interessato provvede al pagamento dei compensi annuali dovuti per l'effettuazione delle prove di campo ed entro i termini indicati in allegato 1, colonna G, associa alla domanda depositata on-line l'attestato di avvenuto pagamento che deve corrispondere all'importo notificato per via telematica.

4. In mancanza del pagamento annuale notificato nei termini previsti dall'allegato 1 o in presenza di un importo diverso, le varietà associate alla notifica non saranno ammesse alle prove di campo nella stagione di semina in corso.

5. I compensi versati ai fini della copertura dei costi per l'effettuazione delle prove, qualora la varietà venga ritirata prima dell'inizio delle prove suddette, possono essere utilizzati dall'utente qualificato, in tutto o in parte a copertura dei costi di altra iscrizione.

6. Sulla base delle domande di iscrizione approvate, dei pagamenti effettuati e della conformità dei campioni pervenuti presso il Centro di coordinamento, è predisposto, per singola specie o gruppo di specie, il Piano di semina contenente l'elenco delle varietà per le quali si procede all'esame ufficiale per l'accertamento dei requisiti e i relativi costi, che è adottato con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo.

Art. 7.

Ulteriori applicazioni della procedura informatica di iscrizione ai registri nazionali

1. L'utente qualificato, successivamente alla trasmissione telematica della domanda di iscrizione non può eliminare o modificare alcun dato inserito.

2. Eventuali richieste di modifiche alla domanda depositata possono essere avanzate utilizzando esclusivamente la specifica funzione inclusa nella procedura telematica e descritta nel manuale a disposizione degli utenti. Le richieste saranno oggetto di approvazione da parte dell'ufficio DISR V.

3. Le stesse modalità di cui al comma 2 si applicano alle modifiche da apportare alle varietà già iscritte in caso di richiesta di cancellazione, di variazione di denominazione, di variazione del responsabile della conservazione in purezza, di rinnovo dell'iscrizione e di proroga della commercializzazione di varietà per le quali la domanda di rinnovo non sia stata presentata nei tempi previsti.

Art. 8.

Domande di autorizzazione alla commercializzazione di sementi di varietà in corso d'iscrizione

1. La domanda di autorizzazione alla commercializzazione di varietà in corso di iscrizione, nel registro nazionale, o nel caso di specie ortive nel catalogo nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea, è trasmessa dall'utente qualificato esclusivamente tramite una specifica funzione della procedura telematica di cui all'art. 1.

2. Nel caso di varietà vegetali in corso di iscrizione nel registro nazionale l'utente qualificato può depositare la richiesta di cui al comma 1, per le varietà da lui stesso depositate, previa approvazione della domanda di iscrizione da parte dell'ufficio DISR V e ammissione della varietà alle relative prove di campo.

Art. 9.

Abrogazioni

1. È abrogato il decreto ministeriale 26 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2015.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Le date riportate in allegato 1, parte integrante del presente decreto, inerenti il deposito della domanda di iscrizione e la consegna del campione di semente ai fini delle prove di campo sostituiscono le date di scadenza indicate nei decreti ministeriali di approvazione dei criteri e procedure per l'iscrizione al registro nazionale di varietà di specie agrarie e ortive di cui alle premesse e si applicano a partire dalla data di adozione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2019

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO *1*

Elenco delle date di scadenza connesse al deposito della domanda di iscrizione al Registro delle varietà vegetali agrarie ed ortive, alla consegna dei campioni necessari all'esecuzione delle prove di campo e alla verifica della loro conformità, nonché agli obblighi dell'utente qualificato in materia di compensi dovuti per l'esecuzione delle prove di campo.

Specie - Gruppo di riferimento	**Specie – Nome comune**	**Specie- Nome scientifico**	**Data scadenza presentazione domanda di iscrizione**	**Data scadenza consegna campione semente al Centro di coordinamento**	**Termine per la notifica di ricezione del campione da parte del Centro di coordinamento**	**Termine per il caricamento a Sistema dell'attestato di avvenuto pagamento dei compensi dovuti per prove di campo**	**Termine per la notifica di conformità del campione da parte del Centro di coordinamento delle prove**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**
Barbabietola da foraggio	Barbabietola da foraggio *autunnale*	*Beta vulgaris* L. var. *crassa*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	5-set
	Barbabietola da foraggio *primaverile*	*Beta vulgaris* L. var. *crassa*	30-nov	7-gen	14-gen	17-gen	6-feb
Barbabietola da zucchero	Barbabietola da zucchero *autunnale*	Beta *vulgaris* L. var. *saccharifera*	15-lug	25-ago	1-set	4-set	8-set
	Barbabietola da zucchero *primaverile*	Beta *vulgaris* L. var. *saccharifera*	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
Cartamo	Cartamo *autunnale*	*Carthamus tinctorius* L.	15-lug	25-ago	1-set	4-set	4-set
	Cartamo *primaverile*	*Carthamus tinctorius* L.	15-gen	15-feb	22-feb	25-feb	25-feb
Cereali	Erba sudanese	*Sorghum sudanense* (Piper) Stapf.	15-gen	28-feb	7-mar	10-mar	15-mar

Specie - Gruppo di riferimento	**Specie – Nome comune**	**Specie- Nome scientifico**	**Data scadenza presentazione domanda di iscrizione**	**Data scadenza consegna campione semente al Centro di coordinamento**	**Termine per la notifica di ricezione del campione da parte del Centro di coordinamento**	**Termine per il caricamento a Sistema dell'attestato di avvenuto pagamento dei compensi dovuti per prove di campo**	**Termine per la notifica di conformità del campione da parte del Centro di coordinamento delle prove**
Cereali	Ibridi di Sorgo X Erba Sudanese	*Sorghum bicolor* (L.) Moench x *Sorghum sudanense* (Piper) Stapf.	15-gen	28-feb	7-mar	10-mar	15-mar
	Mais *granella*	*Zea mays* L. (Partim.)	15-gen	15-feb	22-feb	25-feb	7-mar
	Mais *foraggio*	*Zea mays* L. (Partim.)	15-gen	15-feb	22-feb	25-feb	7-mar
	Sorgo *foraggio*	*Sorghum bicolor* (L.) Moench	15-gen	28-feb	7-mar	10-mar	15-mar
	Sorgo *granella*	*Sorghum bicolor* (L.) Moench	15-gen	28-feb	7-mar	10-mar	15-mar
Cereali a paglia	Avena *autunnale*	*Avena sativa* L.	10-ago	20-ago	27-ago	30-ago	19-set
	Avena *primaverile*	*Avena sativa* L.	30-nov	15-gen	22-gen	25-gen	4-feb
	Avena forestiera *autunnale*	*Avena strigosa* Schreb.	10-ago	20-ago	27-ago	30-ago	19-set
	Avena forestiera *primaverile*	*Avena strigosa* Schreb.	30-nov	15-gen	22-gen	25-gen	4-feb
	Avena nuda *autunnale*	*Avena nuda* L.	10-ago	20-ago	27-ago	30-ago	19-set
	Avena nuda *primaverile*	*Avena nuda* L.	30-nov	15-gen	22-gen	25-gen	4-feb
	Frumento duro	*Triticum durum* Desf.	10-ago	20-ago	27-ago	30-ago	19-set
	Frumento tenero	*Triticum aestivum* L.	10-ago	20-ago	27-ago	30-ago	19-set
	Orzo distico *autunnale*	*Hordeum vulgare* L.	10-ago	20-ago	27-ago	30-ago	19-set

Specie - Gruppo di riferimento	Specie – Nome comune	Specie- Nome scientifico	Data scadenza presentazione domanda di iscrizione	Data scadenza consegna campione semente al Centro di coordinamento	Termine per la notifica di ricezione del campione da parte del Centro di coordinamento	Termine per il caricamento a Sistema dell'attestato di avvenuto pagamento dei compensi dovuti per prove di campo	Termine per la notifica di conformità del campione da parte del Centro di coordinamento delle prove
Cereali a paglia	Orzo distico *primaverile*	*Hordeum vulgare* L.	30-nov	15-gen	22-gen	25-gen	14-feb
	Orzo polistico *autunnale*	*Hordeum vulgare* L.	10-ago	20-ago	27-ago	30-ago	19-set
	Orzo polistico *primaverile*	*Hordeum vulgare* L.	30-nov	15-gen	22-gen	25-gen	14-feb
	Segale	*Secale cereale* L.	10-ago	20-ago	27-ago	30-ago	19-set
	Triticale	X *Triticosecale* Wittm.ex Camus	10-ago	20-ago	27-ago	30-ago	19-set
	Farro dicocco *autunnale*	*Triticum dicoccum* Schubler	10-ago	20-ago	27-ago	30-ago	19-set
	Farro dicocco *primaverile*	*Triticum dicoccum* Schubler	30-nov	15-gen	22-gen	25-gen	4-feb
	Farro piccolo *autunnale*	*Triticum monococcum* L.	10-ago	20-ago	27-ago	30-ago	19-set
	Farro piccolo *primaverile*	*Triticum monococcum* L.	30-nov	15-gen	22-gen	25-gen	4-feb
	Spelta	*Triticum spelta* L.	10-ago	20-ago	27-ago	30-ago	19-set
Foraggere	Agrostide canina	*Agrostis canina* L.	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Agrostide gigantea o bianca	*Agrostis gigantea* Roth.	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Agrostide stolonifera	*Agrostis stolonifera* L.	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Agrostide tenue	*Agrostis capillaris* L.	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set

Specie - Gruppo di riferimento	Specie – Nome comune	Specie- Nome scientifico	Data scadenza presentazione domanda di iscrizione	Data scadenza consegna campione semente al Centro di coordinamento	Termine per la notifica di ricezione del campione da parte del Centro di coordinamento	Termine per il caricamento a Sistema dell'attestato di avvenuto pagamento dei compensi dovuti per prove di campo	Termine per la notifica di conformità del campione da parte del Centro di coordinamento delle prove
Foraggere	Avena altissima	*Arrhenatherum elatius* (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Bromo	*Bromus catharticus* Vahl	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Bromo dell'alaska	*Bromus sitchensis* Trin.	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Dactylis (pannocchina)	*Dactylis glomerata* L.	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Erba dei boschi	*Poa nemoralis* L.	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Erba di harding	*Phalaris aquatica* L.	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Erba medica	*Medicago sativa* L.	30-nov	7-gen	14-gen	17-gen	6-feb
	Facelia	*Phacelia tanacetifolia* Benth.	30-nov	7-gen	14-gen	17-gen	6-feb
	Fava cavallina/Favetta	*Vicia faba* L.	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	5-set
	Favino	*Vicia faba* L.	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	5-set
	Festuca arundinacea	*Festuca arundinacea* Schreber	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Festuca dei prati	*Festuca pratensis* Huds.	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Festuca ovina	*Festuca ovina* L.	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Festuca rossa	*Festuca rubra* L.	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Festulolium	*x Festulolium* Asch. & Graebn.	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Fienarola dei prati	*Poa pratensis* L.	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set

Specie - Gruppo di riferimento	Specie – Nome comune	Specie- Nome scientifico	Data scadenza presentazione domanda di iscrizione	Data scadenza consegna campione semente al Centro di coordinamento	Termine per la notifica di ricezione del campione da parte del Centro di coordinamento	Termine per il caricamento a Sistema dell'attestato di avvenuto pagamento dei compensi dovuti per prove di campo	Termine per la notifica di conformità del campione da parte del Centro di coordinamento delle prove
Foraggere	Fienarola palustre	*Poa palustris* L.	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Fieno greco *primaverile*	*Trigonella foenum graecum* L.	30-nov	7-gen	14-gen	17-gen	27-gen
	Fieno greco *autunnale*	*Trigonella foenum graecum* L.	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	5-set
	Fleolo, coda di topo	*Phleum pratense* L.	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Ginestrino	*Lotus corniculatus* L.	30-nov	7-gen	14-gen	17-gen	6-feb
	Gramigna	*Cynodon dactylon* L. Pers.	30-nov	7-gen	14-gen	17-gen	6-feb
	Loglio d'Italia e loglio westervoldico	*Lolium multiflorum* Lam.	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Loglio ibrido	*Lolium × hybridum* Hausskn	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Loglio perenne o loietto inglese	*Lolium perenne* L.	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Loglio rigido	*Lolium rigidum* Gaudin	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	5-set
	Lupinella	*Onobrychis viciifolia* Scop.	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	5-set
	Lupino azzurro	*Lupinus angustifolium* L.	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	5-set
	Lupino bianco	*Lupinus albus* L.	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	5-set
	Lupino giallo	*Lupinus luteus* L.	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	5-set
	Lupolina *autunnale*	*Medicago lupolina* L.	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set

Specie - Gruppo di riferimento	**Specie – Nome comune**	**Specie- Nome scientifico**	**Data scadenza presentazione domanda di iscrizione**	**Data scadenza consegna campione semente al Centro di coordinamento**	**Termine per la notifica di ricezione del campione da parte del Centro di coordinamento**	**Termine per il caricamento a Sistema dell'attestato di avvenuto pagamento dei compensi dovuti per prove di campo**	**Termine per la notifica di conformità del campione da parte del Centro di coordinamento delle prove**
Foraggere	Lupolina *primaverile*	*Medicago lupolina* L.	30-nov	7-gen	14-gen	17-gen	6-feb
	Medica polimorfa	*Medicago polymorpha* L.	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	5-set
	Medica varia	*Medicago* ×varia Martyn	30-nov	7-gen	14-gen	17-gen	6-feb
	Medicago falcata	*Medicago sativa* L. subsp. *falcata* (L.) Arcang.	30-nov	7-gen	14-gen	17-gen	6-feb
	Pisello da foraggio *autunnale*	*Pisum sativum* L. (partim)	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	5-set
	Pisello da foraggio *primaverile*	*Pisum sativum* L. (partim)	30-nov	7-gen	14-gen	17-gen	27-gen
	Poa comune	*Poa trivialis* L.	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Sulla	*Hedysarum coronarium* L.	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	5-set
	Trifoglio alessandrino	*Trifolium alexandrinum* L.	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	5-set
	Trifoglio bianco	*Trifolium repens* L.	30-nov	7-gen	14-gen	17-gen	6-feb
	Trifoglio ibrido	*Trifolium hybridum* L.	30-nov	7-gen	14-gen	17-gen	6-feb
	Trifoglio incarnato	*Trifolium incarnatum* L.	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	5-set
	Trifoglio persico	*Trifolium resupinatum* L.	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	5-set
	Trifoglio pratense (violetto)	*Trifolium pratense* L.	30-nov	7-gen	14-gen	17-gen	6-feb

Specie - Gruppo di riferimento	**Specie – Nome comune**	**Specie- Nome scientifico**	**Data scadenza presentazione domanda di iscrizione**	**Data scadenza consegna campione semente al Centro di coordinamento**	**Termine per la notifica di ricezione del campione da parte del Centro di coordinamento**	**Termine per il caricamento a Sistema dell'attestato di avvenuto pagamento dei compensi dovuti per prove di campo**	**Termine per la notifica di conformità del campione da parte del Centro di coordinamento delle prove**
	Trifoglio sotterraneo	*Trifolium subterraneum* L.	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	5-set
	Veccia comune	*Vicia sativa* L.	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	5-set
	Veccia ungherese	*Vicia pannonica* Crantz	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	5-set
	Veccia vellutata	*Vicia villosa* Roth.	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	5-set
	Veccia di Narbonne	*Vicia narbonensis* L.	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	5-set
Oleaginose e da fibra	Colza *autunnale*	*Brassica napus* L. (partim)	15-lug	25-ago	1-set	4-set	4-set
	Colza *primaverile*	*Brassica napus* L. (partim)	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Cotone	*Gossypium* spp	15-gen	15-feb	22-feb	25-feb	7-mar
	Girasole	*Helianthus annuus* L.	15-gen	15-feb	22-feb	25-feb	17-mar
	Lino *autunnale*	*Linum usitatissimum* L.	15-lug	25-ago	1-set	4-set	8-set
	Lino *primaverile*	*Linum usitatissimum* L.	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	30-gen
	Ravizzone *autunnale*	*Brassica rapa* L. var. *silvestris* (Lam.) Briggs	15-lug	25-ago	1-set	4-set	4-set

Specie - Gruppo di riferimento	**Specie – Nome comune**	**Specie- Nome scientifico**	**Data scadenza presentazione domanda di iscrizione**	**Data scadenza consegna campione semente al Centro di coordinamento**	**Termine per la notifica di ricezione del campione da parte del Centro di coordinamento**	**Termine per il caricamento a Sistema dell'attestato di avvenuto pagamento dei compensi dovuti per prove di campo**	**Termine per la notifica di conformità del campione da parte del Centro di coordinamento delle prove**
	Ravizzone *primaverile*	*Brassica rapa* L. var. *silvestris* (Lam.) Briggs	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Senape bianca *autunnale*	*Sinapis alba* L.	15-lug	25-ago	1-set	4-set	4-set
	Senape bianca *primaverile*	*Sinapis alba* L.	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Senape bruna *autunnale*	*Brassica juncea* L.	15-lug	25-ago	1-set	4-set	4-set
	Senape bruna *primaverile*	*Brassica juncea* L.	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Senape nera *autunnale*	*Brassica nigra* (L.) Koch	15-lug	25-ago	1-set	4-set	4-set
	Senape nera *primaverile*	*Brassica nigra* (L.) Koch	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
Ortive a semina autunnale	Aglio	*Allium sativum* L.	30-giu	15-lug	22-lug	25-lug	25-lug
	Bietola da coste	*Beta vulgaris* L.	30-giu	15-lug	22-lug	25-lug	25-lug
	Carota	*Daucus carota* L.	30-giu	15-lug	22-lug	25-lug	25-lug

Specie - Gruppo di riferimento	**Specie – Nome comune**	**Specie- Nome scientifico**	**Data scadenza presentazione domanda di iscrizione**	**Data scadenza consegna campione semente al Centro di coordinamento**	**Termine per la notifica di ricezione del campione da parte del Centro di coordinamento**	**Termine per il caricamento a Sistema dell'attestato di avvenuto pagamento dei compensi dovuti per prove di campo**	**Termine per la notifica di conformità del campione da parte del Centro di coordinamento delle prove**
Ortive a semina autunnale	Cece	*Cicer arietinum* L.	30-giu	15-lug	22-lug	25-lug	25-lug
	Cipolla	*Allium cepa* L.	30-giu	15-lug	22-lug	25-lug	25-lug
	Cipolletta	*Allium fistulosum* L.	30-giu	15-lug	22-lug	25-lug	25-lug
	Fava	*Vicia faba* L. (Partim)	30-giu	15-lug	22-lug	25-lug	25-lug
	Finocchio	*Foeniculum vulgare* Miller	30-giu	15-lug	22-lug	25-lug	25-lug
	Indivia riccia	*Cichorium endivia* L.	30-giu	15-lug	22-lug	25-lug	25-lug
	Indivia scarola	*Cichorium endivia* L.	30-giu	15-lug	22-lug	25-lug	25-lug
	Lattuga	*Lactuca sativa* L.	30-giu	15-lug	22-lug	25-lug	25-lug
	Lenticchia	*Lens culinaris* Med.	30-giu	15-lug	22-lug	25-lug	25-lug
	Pisello a grano rotondo	*Pisum sativum* L. (partim)	30-giu	15-lug	22-lug	25-lug	25-lug
	Pisello a grano rugoso	*Pisum sativum* L. (partim)	30-giu	15-lug	22-lug	25-lug	25-lug

Specie - Gruppo di riferimento	**Specie – Nome comune**	**Specie- Nome scientifico**	**Data scadenza presentazione domanda di iscrizione**	**Data scadenza consegna campione semente al Centro di coordinamento**	**Termine per la notifica di ricezione del campione da parte del Centro di coordinamento**	**Termine per il caricamento a Sistema dell'attestato di avvenuto pagamento dei compensi dovuti per prove di campo**	**Termine per la notifica di conformità del campione da parte del Centro di coordinamento delle prove**
	Pisello mangiatutto	*Pisum sativum* L. (partim)	30-giu	15-lug	22-lug	25-lug	25-lug
	Porro	*Allium porrum* L.	30-giu	15-lug	22-lug	25-lug	25-lug
	Rabarbaro	*Rheum rhabarbarum* L.	30-giu	15-lug	22-lug	25-lug	25-lug
	Rapa	*Brassica rapa* L.	30-giu	15-lug	22-lug	25-lug	25-lug
	Scalogno	*Allium cepa* L. var. *aggregatum*	30-giu	15-lug	22-lug	25-lug	25-lug
	Scorzonera	*Scorzonera hispanica* L.	30-giu	15-lug	22-lug	25-lug	25-lug
	Spinacio	*Spinacia oleracea* L.	30-giu	15-lug	22-lug	25-lug	25-lug
Ortive a semina estiva	Carciofo *propagazione vegetativa*	*Cynara cardunculus* L.	1-apr	1-ago	8-ago	11-ago	11-ago
	Carciofo *seme*	*Cynara cardunculus* L.	1-apr	1-mag	8-mag	11-mag	11-mag
	Cardo *propagazione vegetativa*	*Cynara cardunculus* L.	1-apr	1-ago	8-ago	11-ago	11-ago
	Cardo *seme*	*Cynara cardunculus* L.	1-apr	1-mag	8-mag	11-mag	11-mag

Specie - Gruppo di riferimento	**Specie – Nome comune**	**Specie- Nome scientifico**	**Data scadenza presentazione domanda di iscrizione**	**Data scadenza consegna campione semente al Centro di coordinamento**	**Termine per la notifica di ricezione del campione da parte del Centro di coordinamento**	**Termine per il caricamento a Sistema dell'attestato di avvenuto pagamento dei compensi dovuti per prove di campo**	**Termine per la notifica di conformità del campione da parte del Centro di coordinamento delle prove**
Ortive a semina estiva	Cavolfiore	*Brassica oleracea* L.	1-apr	1-mag	8-mag	11-mag	11-mag
	Cavolo broccolo	*Brassica oleracea* L.	1-apr	1-mag	8-mag	11-mag	11-mag
	Cavolo cappuccio bianco	*Brassica oleracea* L.	1-apr	1-mag	8-mag	11-mag	11-mag
	Cavolo cappuccio rosso	*Brassica oleracea* L.	1-apr	1-mag	8-mag	11-mag	11-mag
	Cavolo di Bruxelles	*Brassica oleracea* L.	1-apr	1-mag	8-mag	11-mag	11-mag
	Cavolo laciniato	*Brassica oleracea* L.	1-apr	1-mag	8-mag	11-mag	11-mag
	Cavolo rapa	*Brassica oleracea* L.	1-apr	1-mag	8-mag	11-mag	11-mag
	Cavolo verza	*Brassica oleracea* L.	1-apr	1-mag	8-mag	11-mag	11-mag
	Cavolo cinese	*Brassica rapa* L.	1-apr	1-mag	8-mag	11-mag	11-mag
	Cicoria	*Cichorium intybus* L.	1-apr	1-mag	8-mag	11-mag	11-mag
	Cicoria industriale	*Cichorium intybus* L.	1-apr	1-mag	8-mag	11-mag	11-mag

Specie - Gruppo di riferimento	**Specie – Nome comune**	**Specie- Nome scientifico**	**Data scadenza presentazione domanda di iscrizione**	**Data scadenza consegna campione semente al Centro di coordinamento**	**Termine per la notifica di ricezione del campione da parte del Centro di coordinamento**	**Termine per il caricamento a Sistema dell'attestato di avvenuto pagamento dei compensi dovuti per prove di campo**	**Termine per la notifica di conformità del campione da parte del Centro di coordinamento delle prove**
	Cipolla	*Allium cepa* L. var. cepa	1-apr	1-mag	8-mag	11-mag	11-mag
Ortive a semina primaverile	Anguria o cocomero	*Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Asparago	*Asparagus officinalis* L.	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Barbabietola rossa/bietola da orto	*Beta vulgaris* L.	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Basilico	*Ocimum basilicum* L.	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Bietola da coste	*Beta vulgaris* L.	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Carota	*Daucus carota* L.	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Cerfoglio	*Anthriscus cerefolium* (L.) Hoffm.	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Cetriolino	*Cucumis sativus* L.	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Cetriolo	*Cucumis sativus* L.	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Cicoria	*Cichorium intybus* L.	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen

Specie - Gruppo di riferimento	**Specie – Nome comune**	**Specie- Nome scientifico**	**Data scadenza presentazione domanda di iscrizione**	**Data scadenza consegna campione semente al Centro di coordinamento**	**Termine per la notifica di ricezione del campione da parte del Centro di coordinamento**	**Termine per il caricamento a Sistema dell'attestato di avvenuto pagamento dei compensi dovuti per prove di campo**	**Termine per la notifica di conformità del campione da parte del Centro di coordinamento delle prove**
Ortive a semina primaverile	Cicoria di tipo witloof	*Cichorium intybus* L.	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Cipolla	*Allium cepa* L var. *cepa.*	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Erba cipollina	*Allium schoenoprasum* L.	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Fagiolo di spagna	*Phaseolus coccineus* L.	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Fagiolo nano	*Phaseolus vulgaris* L.	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Fagiolo rampicante	*Phaseolus vulgaris* L.	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Finocchio	*Foeniculum vulgare* Miller	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Indivia riccia	*Cichorium endivia* L.	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Indivia scarola	*Cichorium endivia* L.	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Lattuga	*Lactuca sativa* L.	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Mais dolce	*Zea mays* L. (partim)	15-gen	15-feb	22-feb	25-feb	7-mar

Specie - Gruppo di riferimento	Specie – Nome comune	Specie- Nome scientifico	Data scadenza presentazione domanda di iscrizione	Data scadenza consegna campione semente al Centro di coordinamento	Termine per la notifica di ricezione del campione da parte del Centro di coordinamento	Termine per il caricamento a Sistema dell'attestato di avvenuto pagamento dei compensi dovuti per prove di campo	Termine per la notifica di conformità del campione da parte del Centro di coordinamento delle prove
Ortive a semina primaverile	Mais popcorn	*Zea mays* L. (partim)	15-gen	15-feb	22-feb	25-feb	7-mar
	Melanzana	*Solanum melongena* L.	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Melone	*Cucumis melo* L.	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Peperone	*Capsicum annuum* L.	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Pomodoro	*Solanum lycopersicum* L.	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Prezzemolo	*Petroselinum crispum* (Miller) Nyman ex A. W. Hill	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Rabarbaro	*Rheum rhabarbarum* L.	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Ravanello/ ramolaccio	*Raphanus sativus* L.	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Rapa/cavolo cinese	*Brassica rapa* L.	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Scorzonera	*Scorzonera hispanica* L.	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Sedano	*Apium graveolens* L.	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen

Specie - Gruppo di riferimento	**Specie – Nome comune**	**Specie- Nome scientifico**	**Data scadenza presentazione domanda di iscrizione**	**Data scadenza consegna campione semente al Centro di coordinamento**	**Termine per la notifica di ricezione del campione da parte del Centro di coordinamento**	**Termine per il caricamento a Sistema dell'attestato di avvenuto pagamento dei compensi dovuti per prove di campo**	**Termine per la notifica di conformità del campione da parte del Centro di coordinamento delle prove**
Ortive a semina primaverile	Sedano rapa	*Apium graveolens* L.	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Spinacio	*Spinacia oleracea* L.	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Valerianella o lattughella	*Valerianella locusta* (L.) Laterr.	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Zucca	*Cucurbita maxima* Duchesne	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Zucchino	*Cucurbita pepo* L.	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
Patata	Patata	*Solanum tuberosum* L.	15-nov	15-gen	22-gen	25-gen	1-feb
	Patata *ciclo anticipato*	*Solanum tuberosum* L.	15-nov	5-dic	12-dic	15-dic	20-dic
	Patata *ciclo posticipato*	*Solanum tuberosum* L.	15-nov	15-mag	22-mag	25-mag	1-giu
Riso	Riso	*Oryza sativa* L.	15-gen	15-feb	22-feb	25-feb	2-mar
Brassica carinata	Brassica carinata	*Brassica carinata* (A.Braun)	30-giu	1-ago	8-ago	11-ago	21-ago
Oleaginose e da fibra	Canapa *seme*	*Cannabis sativa* L.	15-gen	15-feb	22-feb	25-feb	2-mar
	Canapa *vegetativa*	*Cannabis sativa* L.	15-gen	15-mar	22-mar	25-mar	30-mar
	Navone o rutabaga *autunnale*	*Brassica napus* L. var. *napobrassica* (L.) Peterm.	15-lug	25-ago	1-set	4-set	4-set

Specie - Gruppo di riferimento	**Specie – Nome comune**	**Specie- Nome scientifico**	**Data scadenza presentazione domanda di iscrizione**	**Data scadenza consegna campione semente al Centro di coordinamento**	**Termine per la notifica di ricezione del campione da parte del Centro di coordinamento**	**Termine per il caricamento a Sistema dell'attestato di avvenuto pagamento dei compensi dovuti per prove di campo**	**Termine per la notifica di conformità del campione da parte del Centro di coordinamento delle prove**
	Navone o rutabaga *primaverile*	*Brassica napus* L. var. *napobrassica* (L.) Peterm.	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Rafano oleifero *autunnale*	*Raphanus sativus* L. var. *oleiformis* Pers.	15-lug	25-ago	1-set	4-set	4-set
	Rafano oleifero *primaverile*	*Raphanus sativus* L. var. *oleiformis* Pers.	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Soia	*Glycine max* (L.) Merrill	15-gen	28-feb	7-mar	10-mar	15-mar
Tabacco	Tabacco	*Nicotiana tabacum* L.	15-gen	15-feb	22-feb	25-feb	2-mar

ALLEGATO *2*

Quantitativi di semente da inviare al Centro di Coordinamento e relativo costo per ciclo di prova per l'effettuazione delle prove di campo ufficiali di varietà appartenenti a specie per le quali non sono stati adottati specifici criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al Registro nazionale.

Specie	**Materiale da inviare al Centro di coordinamento**	**Costo per varietà per ciclo di prova (€)**
Barbabietola da foraggio	2,5 kg per due anni consecutivi	1.025,65
Tabacco (Kentucky)	0,5 g per due anni consecutivi	1.910,09
Tabacco (Barley)	0,5 g per due anni consecutivi	895,95
Tabacco (Virginia Bright)	0,5 g per due anni consecutivi	1.830,51
Tabacco (ibridi di Geudertheimer)	0,5 g per due anni consecutivi	895,95
Cartamo	2 kg per due anni consecutivi	1.985,00
Cotone	3 kg per due anni consecutivi	923,94

Note: La tabella sarà modificata dall'adozione di specifici criteri d'iscrizione per le specie in questione

19A02011

DECRETO 11 marzo 2019.

Conferma dell'incarico al Consorzio Vini DOC Bianco di Pitigliano e Sovana a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC «Bianco di Pitigliano» e «Sovana».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 21876 del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 97 ed in particolare l'art. 1, comma 4 il quale prevede che la denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» sostituisca ad ogni effetto ed ovunque presente la denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentarie e forestali»;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 2013 n. 1796, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 45 del 22 febbraio 2013, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio Vini DOC Bianco di Pitigliano e Sovana ed attribuito per un triennio al citato consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC «Bianco di Pitigliano» e «Sovana»;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 2016, n. 10724, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 51 del 2 marzo 2016, con il quale è stato confermato per un ulteriore triennio l'incarico al Consorzio Vini DOC Bianco di Pitigliano e Sovana a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per le DOC «Bianco di Pitigliano» e «Sovana»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo;

Considerato che lo statuto del Consorzio Vini DOC Bianco di Pitigliano e Sovana, approvato da questa Amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio Vini DOC Bianco di Pitigliano e Sovana, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018

Considerato altresì che il Consorzio Vini DOC Bianco di Pitigliano e Sovana può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio Vini DOC Bianco di Pitigliano e Sovana richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per le DOC «Bianco di Pitigliano» e «Sovana»;

Considerato che il Consorzio Vini DOC Bianco di Pitigliano e Sovana ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per le DOC «Bianco di Pitigliano» e «Sovana». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Valoritalia S.p.a., autorizzato a svolgere l'attività di controllo, sulle citate denominazioni, con la nota protocollo n. 2960 del 1° marzo 2019;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio Vini DOC Bianco di Pitigliano e Sovana a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi per le DOC «Bianco di Pitigliano» e «Sovana», di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 6 febbraio 2013, n. 1796, al Consorzio Vini DOC Bianco di Pitigliano e Sovana, con sede legale in Pitigliano (GR), Via Ugolini, n. 83, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi per le DOC «Bianco di Pitigliano» e «Sovana», di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016.

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto ministeriale 6 febbraio 2013, n. 1796, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 11 marzo 2019

Il dirigente: POLIZZI

19A02021

DECRETO 11 marzo 2019.

Conferma dell'incarico al Consorzio Alta Langa a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG «Alta Langa».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 21876 del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decre-

ti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 97 ed in particolare l'art. 1, comma 4 il quale prevede che la denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» sostituisca ad ogni effetto ed ovunque presente la denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentarie e forestali»;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 2012 n. 6495, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 15 del 18 gennaio 2013, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio tutela Alta Langa ed attribuito per un triennio al citato consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG «Alta Langa»;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 2016, n. 4288, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 26 del 2 febbraio 2016, con il quale è stato confermato per un ulteriore triennio l'incarico al Consorzio tutela Alta Langa a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOCG «Alta Langa»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo;

Considerato che lo statuto del Consorzio tutela Alta Langa, approvato da questa Amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio tutela Alta Langa, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio tutela Alta Langa può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio tutela Alta Langa richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOCG «Alta Langa»;

Considerato che il Consorzio tutela Alta Langa ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOCG «Alta Langa». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Valoritalia S.p.a., autorizzato a svolgere l'attività di controllo, sulla citata denominazione, con la nota protocollo n. 2864/19 del 28 febbraio 2019;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio tutela Alta Langa a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi per la DOCG «Alta Langa», di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 27 dicembre 2012 n. 6495, al Consorzio tutela Alta Langa, con sede legale in Asti, piazza Roma, n. 10, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi per la DOCG «Alta Langa», di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016.

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto ministeriale 27 dicembre 2012 n. 6495, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 11 marzo 2019

Il dirigente: POLIZZI

19A02046

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 febbraio 2019.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Ristor Acli - società cooperativa in liquidazione», in Como.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 14 febbraio 2017 n. 78/2017, con il quale la società cooperativa «Cooperativa Ristor Acli – società cooperativa in liquidazione», con sede in Como (CO), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Marco Antonio Cianfaro ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 21 febbraio 2017 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la propria rinuncia all'incarico;

Visto il decreto ministeriale del 19 ottobre 2017 n. 524/2017 con il quale è stato nominato commissario liquidatore il dott. Luigi De Paola in sostituzione dell'avv. Marco Antonio Cianfaro, rinunciatario;

Vista la nota pervenuta in data 13 novembre 2017 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la propria rinuncia all'incarico;

Visto il decreto ministeriale del 29 marzo 2018 n. 256/2018 con il quale è stato nominato commissario liquidatore il dott. Marco Lovagnini in sostituzione del dott. Luigi De Paola, rinunciatario;

Vista la nota pervenuta in data 17 aprile 2018 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di rinunciare all'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Marco Lovagnini dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito *internet* del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società in premessa, la dott.ssa Chiara Rossini, (C.F. RSSCHR81L59F205R), nata a Milano (MI) il 19 luglio 1981 e ivi domiciliata, via Pietro Rondoni n.11, in sostituzione del dott. dott. Marco Lovagnini, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 febbraio 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A02004

DECRETO 20 febbraio 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Manutambiente società cooperativa a mutualità prevalente», in Soverato e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Legacoop ha chiesto che la società «Manutambiente società cooperativa a mutualità prevalente» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Legacoop dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimo-

niale di € 2.162.105,00 si riscontra una massa debitoria di € 3.011.095,00 ed un patrimonio netto negativo di € -848.990,00;

Considerato che in data 7 maggio 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 25 gennaio 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 25 gennaio 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Giuseppe Fraietta;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Manutambiente società cooperativa a mutualità prevalente», con sede in Soverato (CZ) codice fiscale 02629140795 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Fraietta, (codice fiscale FRTGPP74A09C352A) nato a Catanzaro il 9 gennaio 1974, e domiciliato in Marcellinara (CZ), località Granoriso.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 febbraio 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A01999

DECRETO 20 febbraio 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Media News - società cooperativa di giornalisti», in Ravenna e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Media News - società cooperativa di giornalisti» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di appartenenza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 5.983,00, si riscontrano debiti a breve termine di € 595.647,00 ed un patrimonio netto negativo di € -663.675,00;

Considerato che in data 6 novembre 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 25 gennaio 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 25 gennaio 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo della dott.ssa Marina Chiaravalli;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Media News - società cooperativa di giornalisti», con sede in Ravenna (codice fiscale 01064080391) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Marina Chiaravalli (codice fiscale CHRMRN59E60H199Y) nata a Ravenna il 20 maggio 1959 e ivi domiciliata in viale della Lirica, n. 7.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 febbraio 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A02000

DECRETO 20 febbraio 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Mediterranea società cooperativa», in Carbonia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Legacoop ha chiesto che la società «Mediterranea società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Legacoop, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 settembre 2017, acquisita in sede di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 185.870,00, si riscontra una massa debitoria a breve di € 440.961,00 ed un patrimonio netto negativo di € -209.547,00;

Considerato che in data 26 aprile 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 25 gennaio 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 25 gennaio 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Gian Federico Vargiu;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Mediterranea società cooperativa», con sede in Carbonia (CA) (codice fiscale 02737700928) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gian Federico Vargiu, (codice fiscale VRGGFD65R20E387B) nato a Jerzu (NU) il 20 ottobre 1965, e domiciliato in Cagliari (CA), via Francoforte, n. 13.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 febbraio 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A02001

DECRETO 20 febbraio 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Miselli pneumatici società cooperativa in liquidazione», in Sassuolo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Unione nazionale cooperative italiane, ha richiesto che la società «Miselli pneumatici società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione cotta amministrativa;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa *ex* art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 338.388,00, si riscontra una massa debitoria di € 572.861,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 372.084,00;

Considerato che in data 20 agosto 2018 é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 25 gennaio 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 25 gennaio 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del rag. Romano Michelini;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Miselli pneumatici società cooperativa in liquidazione», con sede in Sassuolo (MO) (codice fiscale n. 03041680368) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Romano Michelini, (codice fiscale MCHRMN50E05A866E), nato a Bigarello (MN) il 5 maggio 1950 e domiciliato in Mantova, via Trieste, n. 61.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 febbraio 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A02002

DECRETO 20 febbraio 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Rinascita Irpina soc. coop. r.l.», in Lioni e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Rinascita Irpina soc. coop. r.l.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Legacoop, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla situazione patrimoniale al 25 maggio 2018, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 1.114.189,00, si riscontra una massa debitoria di € 2.853.777,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 2.611.390,00;

Vista la nota con quale l'associazione segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della sopra citata cooperativa;

Considerato che in data 26 luglio 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 25 gennaio 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 25 gennaio 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del rag. Danilo Tacchilei;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Rinascita Irpina soc. coop. r.l.», con sede in Lioni (AV) (codice fiscale n. 00531740645), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Danilo Tacchilei (codice fiscale TCCDNL75E02D653R) nato a Foligno (PG) il 2 maggio 1975 ed ivi domiciliato in via Cupa, n. 31/B.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 febbraio 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A02003

DECRETO 20 febbraio 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Theo company società cooperativa - in liquidazione», in Forlì e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione delle cooperative italiane ha chiesto che la società «Theo company società cooperativa - in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di appartenenza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 4.938,00 si riscontra una massa debitoria di € 42.718,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 37.780,00;

Considerato che in data 16 novembre 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 25 gennaio 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 25 gennaio 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo della dott.ssa Monica Ugolini;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Theo company società cooperativa - in liquidazione», con sede in Forlì (FO) (codice fiscale 02699760407) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Monica Ugolini (codice fiscale GLN MNC 69L52 H294S), nata a Rimini (RN) il 12 luglio 1969 e domiciliata in Savignano sul Rubicone (FC), via Castelvecchio, n. 23.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 febbraio 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A02005

DECRETO 20 febbraio 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Gargano verde - società consortile cooperativa agro-forestale a responsabilità limitata in liquidazione», in Mattinata e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la UECOOP Unione europea delle cooperative ha chiesto che la società «Gargano verde - società consortile cooperativa agro-forestale a responsabilità limitata in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 25.638,00, si riscontrano una massa debitoria di € 150.259,00 ed un patrimonio netto negativo di € – 124.621,00;

Considerato che in data 9 ottobre 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 25 gennaio 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 25 gennaio 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo della dott.ssa Livia Ferrara;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Gargano verde - società consortile cooperativa agro-forestale a responsabilita' limitata in liquidazione», con sede in Mattinata (FG) (codice fiscale 02317770713), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Livia Ferrara, (codice fiscale FRRLVI67A52D086X) nata a Cosenza il 12 gennaio 1967, e domiciliata in Oriolo (CS), via Roma n. 184.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 febbraio 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A02006

DECRETO 27 febbraio 2019.

Sostituzione del commissario liquidatore della «La Furnicuta lavoratori democratici per l'elevazione del lavoro società cooperativa sociale O.N.L.U.S.» siglabile «La Furnicuta lavoratori democratici per l'elevazione del lavoro S.c.s. O.N.L.U.S.», in Oulx.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2015 n. 408/2015, con il quale la società cooperativa «La Furnicuta lavoratori democratici per l'elevazione del lavoro società cooperativa sociale O.N.L.U.S. siglabile La Furnicuta lavoratori democratici per l'elevazione del lavoro S.C.S. O.N.L.U.S.» (codice fiscale 10425900015), con sede in Oulx (TO), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Giorgio Cavalitto ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 15 giugno 2017 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico;

Visto il decreto ministeriale del 29 marzo 2018, n. 260/2018 con il quale la dott.ssa Monica Gatto è stata nominata commissario liquidatore in sostituzione del dott. Giorgio Cavalitto;

Vista la nota del 20 aprile 2018, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione della dott.ssa Monica Gatto dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*. 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Pierantonio Stefano Boffa, nato a Torino il 24 dicembre 1962 (codice fiscale BFFPNT62T24L219W), ivi domiciliato in corso Re Umberto, n. 49, in sostituzione della dott.ssa Monica Gatto, rinunciataria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 febbraio 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A01998

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 11 marzo 2019.

Nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Emtricitabina Tenofovir Disoproxil Zentiva», non rimborsate dal Servizio sanitario nazionale. (Determina n. 483/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre

2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta Zentiva K.S. in data 5 marzo 2018 ha chiesto l'estensione della indicazione terapeutica «Emtricitabina/Tenofovir Disoproxil Zentiva è inoltre indicato per il trattamento di adolescenti con infezione da HIV-1 di età compresa tra 12 anni e 18 anni, con resistenza agli NRTI o tossicità che precludono l'utilizzo di agenti di prima linea» in regime di rimborso del medicinale EMTRICITABINA TENOFOVIR DISOPROXIL ZENTIVA;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 9 maggio 2018;

Visto il parere negativo espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 29 gennaio 2019;

Visti gli atti d'Ufficio;

Determina:

Art. 1.

Non rimborsabilità delle nuove indicazioni

La nuova indicazione terapeutica del medicinale «Emtricitabina Tenofovir Disoproxil Zentiva»:

«Emtricitabina/Tenofovir disoproxil Zentiva è inoltre indicato per il trattamento di adolescenti con infezione da HIV-1 di età compresa tra 12 anni e 18 anni, con resistenza agli NRTI o tossicità che precludono l'utilizzo di agenti di prima linea»;

non è rimborsata dal Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 11 marzo 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A02032

DETERMINA 11 marzo 2019.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Remicade», ai sensi dell'articolo 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 484/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Vista la determinazione n. 98/2000 del 7 marzo 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 7 aprile 2000, relativa alla classificazione del medicinale «Remicade» (Infliximab) ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la determina con la quale la società Janssen Biologics B.V. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Remicade» (Infliximab);

Vista la comunicazione del 22 marzo 2018 con la quale la società MSD Italia S.r.l., in qualità di rappresentante locale in Italia di Janssen Biologics B.V., ha accettato la rinegoziazione delle condizioni negoziali richiesta da AIFA;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione n. 7 in data 27 febbraio 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale REMICADE (Infliximab) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione

Artrite reumatoide

«Remicade», in associazione con metotrexato, è indicato per la riduzione dei segni e dei sintomi e il miglioramento della funzione fisica in:

pazienti adulti con malattia in fase attiva quando la risposta ai medicinali anti-reumatici che modificano la malattia (*DMARDs disease-modifying anti-rheumatic drugs*), incluso il metotrexato, sia stata inadeguata;

pazienti adulti con malattia severa, in fase attiva e progressiva non trattata precedentemente con metotrexato o altri *DMARDs*.

In questa popolazione di pazienti è stato dimostrato, mediante valutazione radiografica, una riduzione del tasso di progressione del danno articolare.

Malattia di *Crohn* negli adulti

«Remicade» è indicato per:

il trattamento della malattia di *Crohn* in fase attiva, di grado da moderato a severo, in pazienti adulti che non abbiano risposto nonostante un trattamento completo ed adeguato con corticosteroidi e/o immunosoppressori; o in pazienti che non tollerano o che presentano controindicazioni mediche per le suddette terapie;

il trattamento della malattia di *Crohn* fistolizzante in fase attiva, in pazienti adulti che non abbiano risposto nonostante un ciclo di terapia completo ed adeguato con trattamento convenzionale (inclusi antibiotici, drenaggio e terapia immunosoppressiva).

Malattia di *Crohn* nei bambini

«Remicade» è indicato per il trattamento della malattia di *Crohn* in fase attiva severa, nei bambini e negli adolescenti di età compresa tra sei e diciassette anni che non hanno risposto alla terapia convenzionale con un corticosteroide, un immunomodulatore e una primaria terapia nutrizionale o in pazienti che non tollerano o che presentano controindicazioni per le suddette terapie. «Remicade» è stato studiato solo in associazione con la terapia immunosoppressiva convenzionale.

Colite ulcerosa

«Remicade» è indicato per il trattamento della colite ulcerosa in fase attiva, di grado da moderato a severo, in pazienti adulti che non hanno risposto in modo adeguato alla terapia convenzionale inclusi corticosteroidi e 6-mercaptopurina (6-MP) o azatioprina (AZA), o che risultano intolleranti o per cui esista una controindicazione medica a queste terapie.

Colite ulcerosa pediatrica

«Remicade» è indicato per il trattamento della colite ulcerosa in fase attiva di grado severo, in bambini e adolescenti da sei a diciassette anni di età, che non hanno risposto in modo adeguato alla terapia convenzionale inclusi corticosteroidi e 6-MP o AZA, o che risultano intolleranti o per cui esista una controindicazione medica a queste terapie.

Spondilite anchilosante

«Remicade» è indicato per il trattamento della spondilite anchilosante severa in fase attiva in pazienti adulti che non hanno risposto in modo adeguato alle terapie convenzionali.

Artrite psoriasica

«Remicade» è indicato per il trattamento dell'artrite psoriasica attiva e progressiva in pazienti adulti qualora sia stata inadeguata la risposta a precedenti trattamenti con DMARD.

«Remicade» deve essere somministrato: in associazione con metotrexato o singolarmente in pazienti che risultano intolleranti al metotrexato o per i quali esso sia controindicato.

«Remicade» ha mostrato di migliorare la funzione fisica in pazienti con artrite psoriasica e di ridurre il tasso di progressione del danno alle articolazioni periferiche, misurato con i raggi X in pazienti con sottotipi simmetrici poliarticolari della malattia.

Psoriasi

«Remicade» è indicato per il trattamento della psoriasi a placche di grado da moderato a severo nei pazienti adulti che non hanno risposto o per i quali siano controindicati o che sono risultati intolleranti ad altri trattamenti sistemici inclusi la ciclosporina, il metotrexato o PUVA.

Confezione: 100 mg polvere per concentrato per infusione endovenosa 1 flacone vetro 20 ml uso ev - A.I.C. n. 034528012/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 513,61.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 847,67.

Sconto obbligatorio complessivo, sul prezzo *ex factory* da praticarsi alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, ivi comprese le strutture private accreditate sanitarie come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Remicade» (Infliximab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - reumatologo, dermatologo, gastroenterologo e internista (RRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 11 marzo 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A02033

DETERMINA 11 marzo 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ellaone», ai sensi dell'articolo 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 485/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determinazione IP n. 172 del 28 febbraio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2018 con la quale la società Farmed S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Ellaone» e con cui lo stesso è stato classificato in classe «C (nn)» ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 30 aprile 2018 con la quale la società Farmed S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe «C (nn)» alla classe «C» del medicinale «Ellaone» relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 045752019;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11 giugno 2018;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ELLAONE nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «30 mg - compressa - uso orale - blister PVC/PE/PVDC/AL» 1 compressa - A.I.C. n. 045752019 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ellaone» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 11 marzo 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A02034

DETERMINA 11 marzo 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Diprosalic», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 487/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determinazione IP n. 79 del 30 gennaio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2018, con la quale la società GMM Farma S.R.L. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale DIPROSALIC e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 16 aprile 2018 con la quale la società GMM Farma S.R.L. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Diprosalic» relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 045755016;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11 giugno 2018;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Diprosalic» nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «0,05% + 3% unguento» tubo 30 g - A.I.C. n. 045755016 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Diprosalic» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 11 marzo 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A02036

DETERMINA 11 marzo 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tobral», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 488/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la determinazione con la quale la società GMM Farma S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Tobral»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la domanda con la quale la società GMM Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con A.I.C. n. 042846055;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 29 ottobre 2018;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TOBRAL nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml - A.I.C. n. 042846055 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tobral» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 11 marzo 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A02037

DETERMINA 11 marzo 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tobradex», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 489/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la determinazione con la quale la società GMM Farma S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Tobradex»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la domanda con la quale la società GMM Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con A.I.C. n. 042845053;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 29 ottobre 2018;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TOBRADEX nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml - A.I.C. n. 042845053 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tobradex» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 11 marzo 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A02038

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 27 febbraio 2019.

Modifica del regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità, ora disciplinato dall'articolo 213, comma 13, del decreto legislativo n. 50/2016, con integrazione degli articoli 7 e 8 del citato regolamento. (Delibera n.164).

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Nell'adunanza del 27 febbraio 2019;

Visto il «Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 82 dell'8 aprile 2014;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolte dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione;

Visto l'art. 213, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo n. 56/2017;

Rilevato che, con decisione del 7 febbraio 2019, è stato deliberato di adottare misure di semplificazione dei procedimenti sanzionatori conseguenti alle violazioni all'obbligo informativo poste in essere dai responsabili del procedimento operanti presso le Stazioni appaltanti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *o)* del decreto legislativo n. 50/2016;

Considerata la necessità di integrare gli articoli 7 e 8 di detto regolamento, nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità;

Delibera:

1. All'art. 7 è aggiunto il comma 3, recante la seguente indicazione: Nei procedimenti volti a sanzionare l'omissione dell'obbligo informativo verso l'Autorità posto in essere da responsabili di stazioni appaltanti, l'audizione è disposta d'ufficio, per sole necessità istruttorie, dal dirigente dell'unità responsabile del procedimento.

2. All'art. 8 è aggiunto il comma 5, recante la seguente indicazione: La comunicazione di cui al comma 3 non è prevista nei procedimenti volti a sanzionare l'omissione dell'obbligo informativo verso l'Autorità posta in essere da responsabili di stazioni appaltanti.

Gli articoli 7 e 8 del regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio in titolo sono riformulati come segue.

Art. 7.

Audizione delle parti in fase istruttoria

1. Nel corso dell'audizione il responsabile del procedimento invita le parti o i loro rappresentanti a fornire i chiarimenti ritenuti necessari. Per gli operatori economici interviene il legale rappresentante o un suo delegato.

2. Dell'audizione è redatto processo verbale, sottoscritto dal responsabile del procedimento, da altro funzionario dell'U.O.R. eventualmente presente e dalle parti o dai loro rappresentanti, cui viene consegnata copia del verbale stesso.

3. Nei procedimenti volti a sanzionare l'omissione dell'obbligo informativo verso l'Autorità, posta in essere da responsabili di stazioni appaltanti, l'audizione è disposta d'ufficio, per sole necessità istruttorie, dal dirigente dell'unità responsabile del procedimento.

Art. 8.

Conclusione della fase istruttoria

1. L'U.O.R., esaminata la documentazione acquisita agli atti, può proporre al direttore generale competente:

a) l'archiviazione del procedimento, nei casi in cui verifichi la manifesta insussistenza dei presupposti per il suo avvio;

b) la sottoposizione delle risultanze istruttorie al Consiglio per l'adozione del provvedimento finale.

2. L'U.O.R. dà comunicazione alle parti delle archiviazioni effettuate ai sensi del comma 1, lettera *a)*. Provvede, altresì, a darne notizia riassuntiva trimestrale al Consiglio, motivando adeguatamente in ordine alle ragioni dell'archiviazione.

3. Prima della rimessione della questione al Consiglio ai sensi del comma 1, lettera *b)*, l'U.O.R. invia alle parti una comunicazione contenente una esposizione sintetica delle principali risultanze istruttorie, nonché l'indicazione del termine, non superiore a quindici giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, per l'acquisizione di eventuali ulteriori elementi probatori e/o memorie a difesa, specificando che le deduzioni ed i documenti presentati successivamente al termine massimo assegnato non saranno presi in considerazione.

4. Il termine di conclusione del procedimento da parte dell'Autorità è sospeso dall'invio della comunicazione di cui al comma 3 fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento.

5. La comunicazione di cui al comma 3 non è prevista nei procedimenti volti a sanzionare l'omissione dell'obbligo informativo verso l'Autorità, posta in essere da responsabili di stazioni appaltanti.

Roma, 27 febbraio 2019

Il Presidente: CANTONE

Depositato presso la segreteria del Consiglio il 15 marzo 2019.
Il segretario: ESPOSITO

19A02019

DELIBERA 6 marzo 2019.

Regolamento disciplinante i rapporti fra ANAC e i portatori di interessi particolari presso l'Autorità nazionale anticorruzione e istituzione dell'Agenda pubblica degli incontri. (Delibera n. 172)

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni e integrazioni, e il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, recante disposizioni in merito all'istituzione dell'ANAC;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni, recante il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato»;

Visto l'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 33/2013 secondo cui è compito di ciascuna amministrazione promuovere maggiori livelli di trasparenza rispetto a quelli definiti dalla normativa primaria;

Visto il codice di condotta del Presidente e dei componenti del Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione del 1° luglio 2015;

Visto il codice di comportamento dei dipendenti dell'Autorità nazionale anticorruzione del 21 ottobre 2015;

Vista la deliberazione n. 12 del 28 ottobre 2015 recante l'Aggiornamento 2015 al Piano nazionale anticorruzione, nella parte in cui auspica l'adozione di misure di regolazione dei rapporti con i «rappresentanti di interessi particolari» (*lobbies*);

Tenuto conto che l'esigenza di trasparenza nel dialogo tra i decisori pubblici e i portatori di interesse è stata avvertita anche dalla Commissione europea che, con le decisioni 2014/838/UE e 2014/839/UE, ha stabilito regole per la pubblicazione delle informazioni riguardanti le riunioni con i portatori di interesse particolari;

Ritenuto di dover regolamentare secondo principi di massima trasparenza gli incontri del Presidente, dei componenti del Consiglio, del segretario generale e dei dirigenti dell'Autorità nazionale anticorruzione con i portatori di interesse;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «Autorità», l'Autorità nazionale anticorruzione;

b) «Consiglio», il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità;

c) «Decisori», i decisori pubblici interni dell'Autorità: il Presidente, i componenti del Consiglio dell'Autorità, il segretario generale e i dirigenti dell'Autorità;

d) «Portatori di interessi», i rappresentanti di soggetti giuridici, pubblici o privati, di consorzi, di associazioni di categoria, di associazioni, fondazioni, enti di diritto privato comunque denominati anche privi di personalità giuridica, di comitati di cittadini nonché le persone fisiche o giuridiche che svolgono in modo professionale l'attività di rappresentanza dei portatori di interesse o svolgono nell'interesse di questi funzioni di consulenza

che intendano rappresentare ai decisori interessi, comunque denominati, che riguardano i compiti istituzionali dell'Autorità;

e) «Agenda», l'Agenda pubblica degli incontri con i portatori di interessi, istituita dall'art. 3;

f) «sito istituzionale», il sito internet dell'Autorità raggiungibile all'indirizzo: http://www.anticorruzione.it

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i rapporti tra i decisori dell'Autorità e i portatori di interessi e assicura ad essi la massima trasparenza.

2. Ai fini di cui al comma 1, il regolamento stabilisce le modalità organizzative e i criteri per garantire la trasparenza degli incontri organizzati, su richiesta dei portatori di interessi, al fine di rappresentare tali interessi in relazione ad attività e procedimenti di esercizio, attuale o futuro, delle funzioni istituzionali, regolative, consultive, di vigilanza, sanzionatorie, attribuite all'Autorità dalla normativa vigente.

3. Il presente regolamento non si applica ai contatti che intercorrono con i rappresentanti di Stati esteri, delle istituzioni europee e delle organizzazioni internazionali.

Art. 3.

Agenda pubblica degli incontri con i portatori di interessi

1. In aggiunta agli obblighi di trasparenza previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013, è istituita, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Agenda pubblica degli incontri con i portatori di interessi, di seguito «Agenda». L'Agenda riporta le informazioni necessarie per far conoscere ai cittadini i soggetti incontrati, le modalità e le finalità degli incontri.

2. I decisori che incontrano i portatori di interessi, comunque denominati, sono tenuti ad indicare, nell'Agenda, disponibile nella intranet dell'Autorità, il nominativo del decisore, la data e l'ora dell'incontro, il luogo dell'incontro, il nominativo/i dei portatori di interessi incontrati, il soggetto che ha formulato la richiesta e le modalità di quest'ultima, l'oggetto dell'incontro, i partecipanti, la documentazione consegnata ovvero trasmessa anche successivamente.

3. L'Agenda pubblica degli incontri è pubblicata sul sito dell'Autorità nella sezione «Amministrazione trasparente» a cura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed è aggiornata settimanalmente.

Art. 4.

Modalità di svolgimento degli incontri

1. Gli incontri con i portatori di interessi organizzati dai dirigenti dell'Autorità per le finalità di cui all'art. 2, si svolgono presso la sede dell'ANAC. Gli incontri organizzati dal Presidente e dai consiglieri possono svolgersi anche in sede diversa. In tutti i casi i decisori sono tenuti a compilare l'Agenda.

2. In occasione di ogni incontro, la struttura di supporto del decisore cura la compilazione dei moduli nei quali sono registrati gli elementi di cui all'art. 3, comma 2, e li trasmette in via telematica, entro i successivi cinque giorni, al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che cura la conservazione e la tenuta dell'Agenda e la sua pubblicazione sul sito dell'Autorità.

3. Qualora il decisore incarichi un funzionario dell'Autorità a prendere parte all'incontro, deve comunque essere assicurata la compilazione e la tenuta dei moduli e la compilazione dell'Agenda.

4. Gli obblighi di cui al comma 1 non si applicano agli incontri occasionali che intervengano in occasioni di incontri pubblici, conferenze, convegni, seminari di studio.

5. Gli obblighi di cui al comma 1 non si applicano agli incontri in forma di audizioni, consultazioni e partecipazione a tavoli tecnici previsti dai regolamenti dell'Autorità recanti la specifica disciplina in materia di vigilanza, sanzioni, ispezioni, adozione di atti regolatori e pareri di precontenzioso ai sensi dell'art. 211, del decreto legislativo n. 50/2016.

Art. 5.

Trasparenza e consenso alla pubblicazione dei dati

1. I decisori, anche attraverso le loro strutture di supporto, comunicano ai portatori di interessi che richiedono un incontro il contenuto del presente regolamento e i relativi obblighi di trasparenza.

2. I portatori di interesse, quale condizione per la tenuta dell'incontro, esprimono il proprio consenso alla pubblicazione delle informazioni contenute nell'Agenda. L'atto di consenso è trasmesso al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza unitamente ai moduli di cui all'art. 4, comma 2.

Art. 6.

Vigilanza

1. Ai fini della pubblicazione di cui all'art. 4, comma 2, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza verifica la completezza delle informazioni contenute nell'Agenda pubblica degli incontri.

2. Con cadenza bimestrale, l'Agenda pubblica degli incontri è sottoposta al Consiglio dell'Autorità.

Art. 7.

Entrata in vigore e forme di pubblicità

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale dell'ANAC, nella sezione «Amministrazione trasparente», ed entra in vigore dopo novanta giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2019

Il Presidente: CANTONE

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 15 marzo 2019.
Il segretario: ESPOSITO

19A02020

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 28 novembre 2018.

Fondo sanitario nazionale 2018. Riparto delle risorse destinate all'incremento del numero delle borse di studio relative al concorso in formazione specialistica in medicina generale. (Delibera n. 77/2018).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, che all'art. 5, commi 2 e 3 stabilisce, tra l'altro, che una quota del Fondo sanitario nazionale (FSN) di parte corrente sia riservata all'erogazione di borse di studio per la formazione specifica in medicina generale, secondo la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 86/457 del 15 settembre 1986;

Visto il decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, il quale dispone, all'art. 3, che i fondi riservati, destinati alla formazione specifica in medicina generale ai sensi del sopra citato art. 5 del decreto-legge n. 27/1988, siano utilizzati per l'assegnazione di borse di studio ai medici che partecipano ai corsi di formazione e per il finanziamento degli oneri connessi all'organizzazione degli stessi corsi;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e in particolare il titolo IV, Capo I «Formazione specifica in medicina generale», articoli 21-32 che disciplinano l'organizzazione dei corsi di formazione specifica in medicina generale, della durata di tre anni, riservati a laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale;

Vista la delibera n. 72 di questo Comitato, adottata in data odierna, concernente la ripartizione tra le regioni e le provincie autonome delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2018 che vincola, al punto 1, lettera b, numero 1, la somma di euro 1.500 milioni per il finanziamento di specifici obiettivi individuati nel Piano sanitario nazionale;

Vista la delibera n. 73 di questo Comitato, adottata in data odierna, concernente la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana delle sopra citate disponibilità finanziarie vincolate per il finanziamento di specifici obiettivi individuati nel Piano sanitario nazionale per l'anno 2018 che accantona alla lettera *b)*, numero 8), la somma di euro 40 milioni per il finanziamento dell'intero triennio 2018-2021 di ulteriori ottocentosessanta borse di studio annue per i medici di medicina generale per raggiungere il livello annuale delle duemila borse di studio oltre a cinquantotto ulteriori contratti annuali di specializzazione per il quinquennio;

Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota n 11161-P del 27 novembre 2018, che destina l'intero accantonamento di euro 40.000.000, sopra richiamato, al finanziamento di ottocentoquaranta borse di studio annue per i medici di medicina generale e alle spese di organizzazione dei corsi, in esito all'istruttoria tecnica condotta ai fini dell'espressione dell'intesa da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (di seguito Conferenza Stato-regioni);

Considerato che il finanziamento complessivamente disponibile per l'anno 2018, pari a euro 40.000.000, è destinato per la somma di euro 31.724.935,20 al rimborso delle spese sostenute per le borse di studio e per la somma di euro 8.275.064,80 al rimborso delle spese di organizzazione dei corsi;

Vista l'Intesa della Conferenza Stato-regioni sulla proposta del Ministro della salute concernente riparto delle risorse destinate al finanziamento delle ulteriori ottocentoquaranta borse di studio annuali in medicina generale sancita nella seduta del 22 novembre 2018 (Rep. atti n. 213/CSR);

Vista la normativa che stabilisce che le seguenti regioni e province autonome provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei propri territori senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ed in particolare l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 relativo alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e Bolzano, l'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 relativo alla Regione Friuli-Venezia Giulia e l'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relativo alla Regione Sardegna;

Visto altresì l'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale la Regione Siciliana compartecipa alla spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera del 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota del 28 novembre 2018, n. 6013-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente delibera;

Delibera:

1. A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 2018, la somma di euro 40.000.000 vincolata al punto *b)* n. 8) della già citata delibera n. 73 di questo Comitato, concernente la ripartizione delle disponibilità finanziarie vincolate per il finanziamento di specifici obiettivi individuati nel Piano sanitario nazionale per l'anno 2018, viene ripartita tra le regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana per il finanziamento dell'incremento relativo al triennio 2018-2021 di ottocentoquaranta borse di studio annuali per i medici di medicina generale.

2. Di tale somma ripartita tra le regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana come da allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera, euro 31.724.935,20 sono destinati al rimborso delle spese sostenute per le borse di studio e euro 8.275.064,80 sono destinati al rimborso delle spese di organizzazione dei corsi.

Roma, 28 novembre 2018

Il vice Presidente: TRIA

Il segretario: GIORGETTI

Registrata alla Corte dei conti il 13 marzo 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-199

ALLEGATO

FSN 2018: Ripartizione della quota per il finanziamento dei corsi aggiuntivi di formazione in medicina generale
Triennio formativo 2018/2021

(unità di euro)

R E G I O N I	Borse aggiuntive per il triennio	Finanziamento borse	Spese di organizzazione	Quote di accesso riparto FSN 2018	Quote di accesso al FSN 2018 riproporzionata	Assegnazione lorda per finanziamento borse di studio e organizzazione	Ritenuta per compartecipazione Regione Siciliana (49,11%)	Riassegnazione ritenuta operata su Regione Siciliana	TOTALE RISORSE DA RIPARTIRE
	a	b	c	d	e	f	g	h	i =(g+h+i)
PIEMONTE	210	2.643.744,60	531.824,22	7,40%	7,94%	3.175.568,82		150.583,72	**3.326.152,54**
LOMBARDIA	456	5.740.702,56	1.347.529,05	16,53%	17,72%	7.088.231,61		336.120,02	**7.424.351,63**
VENETO	198	2.492.673,48	986.596,28	8,11%	8,70%	3.479.269,76		164.985,05	**3.644.254,81**
LIGURIA	66	830.891,16	329.337,53	2,70%	2,90%	1.160.228,69		55.017,40	**1.215.246,09**
EMILIA ROMAGNA	201	2.530.441,26	656.615,09	7,43%	7,97%	3.187.056,35		151.128,45	**3.338.184,80**
TOSCANA	153	1.926.156,78	779.890,81	6,31%	6,77%	2.706.047,59		128.319,28	**2.834.366,87**
UMBRIA	42	528.748,92	113.165,06	1,50%	1,60%	641.913,98		30.439,21	**672.353,19**
MARCHE	72	906.426,72	199.050,34	2,58%	2,76%	1.105.477,06		52.421,11	**1.157.898,17**
LAZIO	267	3.361.332,42	785.513,61	9,67%	10,37%	4.146.846,03		196.641,14	**4.343.487,17**
ABRUZZO	54	679.820,04	263.917,02	2,20%	2,36%	943.737,06		44.751,49	**988.488,55**
MOLISE	18	226.606,68	-3.810,71	0,52%	0,56%	222.795,97		10.564,86	**233.360,83**
CAMPANIA	258	3.248.029,08	745.448,65	9,31%	9,98%	3.993.477,73		189.368,50	**4.182.846,23**
PUGLIA	183	2.303.834,58	544.219,12	6,64%	7,12%	2.848.053,70		135.053,13	**2.983.106,83**
BASILICATA	24	302.142,24	102.173,38	0,94%	1,01%	404.315,62		19.172,42	**423.488,04**
CALABRIA	90	1.133.033,40	241.737,96	3,21%	3,44%	1.374.771,36		65.190,90	**1.439.962,26**
SICILIA (*)	228	2.870.351,28	651.857,39	8,21%	8,81%	3.522.208,67	-1.729.756,68		**1.792.451,99**
T O T A L I	**2.520**	**31.724.935,20**	**8.275.064,80**	**93,25%**	**100,00%**	**40.000.000,00**	**-1.729.756,68**	**1.729.756,68**	**40.000.000,00**

19A02018

DELIBERA 28 novembre 2018.

Fondo sanitario nazionale 2018. Finanziamento borse di studio in medicina generale, terza annualità triennio 2016-2019, seconda annualità triennio 2017-2020 e prima annualità triennio 2018-2021. (Delibera n. 76/2018).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge dell'8 febbraio 1988, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, che all'art. 5, commi 2 e 3 stabilisce, tra l'altro, che una quota del Fondo sanitario nazionale (FSN) di parte corrente sia riservata all'erogazione di borse di studio per la formazione specifica in medicina generale, secondo la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 86/457 del 15 settembre 1986;

Visto il decreto-legge del 30 maggio 1994, n. 325, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, il quale dispone, all'art. 3, che i fondi riservati, destinati alla formazione specifica in medicina generale ai sensi del sopra citato art. 5 del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, siano utilizzati per l'assegnazione di borse di studio ai medici che partecipano ai corsi di formazione e per il finanziamento degli oneri connessi all'organizzazione degli stessi corsi;

Visto il decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368 e in particolare il titolo IV, Capo I «Formazione specifica in medicina generale», articoli 21-32, che disciplinano l'organizzazione dei corsi di formazione specifica in medicina generale, della durata di tre anni, riservati a laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale;

Visto il comma 561 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), il quale dispone, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 2015 l'importo destinato all'assegnazione delle borse di studio in medicina generale, pari a 38,735 milioni di euro, venga ripartito annualmente all'atto della ripartizione delle somme spettanti alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale, secondo i criteri definiti nell'ultima proposta di riparto sulla quale è stata sancita l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (di seguito Conferenza Stato-Regioni), operando, laddove possibile, gli aggiornamenti dei dati presi a riferimento;

Vista la delibera n. 72 di questo Comitato adottata in data odierna concernente la ripartizione tra le regioni e le provincie autonome delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2018 che accantona al punto 1. lettera b, numero 3, la somma di 38.735.000 euro per il finanziamento delle borse di studio triennali per i medici di medicina generale;

Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota n 11161-P del 27 novembre 2018, concernente il riparto, tra le regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana del richiamato importo di 38.735.000 euro a valere sulle disponibilità vincolate del Fondo sanitario nazionale 2018;

Considerato che il finanziamento complessivamente disponibile per l'anno 2018, pari a euro 38.735.000, è destinato per la somma di euro 37.944.029,64 al rimborso delle spese sostenute per le borse di studio e per la somma di euro 790.970,36 al rimborso delle spese di organizzazione dei corsi;

Vista l'Intesa della Conferenza Stato-regioni sulla proposta del Ministro della salute concernente il riparto delle risorse destinate al finanziamento delle borse di studio in medicina generale sancita nella seduta del 22 novembre 2018 (Rep. atti n. 212/CSR);

Vista la normativa che stabilisce che le seguenti regioni e province autonome provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei propri territori senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ed in particolare l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativo alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e Bolzano, l'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 relativo alla Regione Friuli-Venezia Giulia e l'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relativo alla Regione Sardegna;

Visto altresì l'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale la Regione Siciliana compartecipa alla spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera del 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota del 28 novembre 2018, n. 6013-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente delibera;

Delibera:

1. A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 2018, vincolate al finanziamento delle borse di studio in medicina generale, viene ripartita tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana la somma di 38.735.000 euro riguardante la terza annualità del triennio 2016-2019, la seconda annualità del triennio 2017-2020 e la prima annualità del triennio 2018-2021.

2. Della sopra indicata somma, ripartita come da allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera, euro 37.944.029,64 sono destinati al rimborso delle spese sostenute per le borse di studio e euro 790.970,36 sono destinati al rimborso delle spese di organizzazione dei corsi.

Roma, 28 novembre 2018

Il vice Presidente: TRIA

Il segretario: GIORGETTI

Registrata alla Corte dei conti il 14 marzo 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-204

ALLEGATO

FSN 2018: Ripartizione della quota per il finanziamento dei corsi triennali di formazione in medicina generale
3^ annualità per il triennio 2016-2019, 2^ annualità per il triennio 2017-2020 e 1^ annualità per il triennio 2018-2021

(unità di euro)

REGIONI	Numero Tirocinanti da Bando				ASSEGNAZIONE RISORSE					
	3° annualità triennio 2016-2019	2° annualità triennio 2017-2020	1° annualità triennio 2018-2021	TOTALE	Assegnazioni per borse di studio	Assegnazioni per spese di organizzazione	Totale ante compartecipazione Regione Siciliana	Compartecipazione Regione Siciliana	Riparto compartecipazione Regione Siciliana	TOTALE RISORSE DA RIPARTIRE
	a	b	c	d=(a+b+c)	e	f	g=(e+f)	h	i	l =(g+h+i)
PIEMONTE	110	120	119	349	4.393.651,74		4.393.651,74		272.460,42	**4.666.112,16**
LOMBARDIA	90	100	165	355	4.469.187,30		4.469.187,30		277.144,55	**4.746.331,85**
VENETO	50	50	60	160	2.014.281,60	263.656,79	2.277.938,39		141.260,18	**2.419.198,57**
LIGURIA	35	40	41	116	1.460.354,16		1.460.354,16		90.559,91	**1.550.914,07**
EMILIA ROMAGNA	70	80	95	245	3.084.368,70		3.084.368,70		191.268,77	**3.275.637,47**
TOSCANA	80	80	88	248	3.122.136,48		3.122.136,48		193.610,84	**3.315.747,32**
UMBRIA	27	30	27	84	1.057.497,84		1.057.497,84		65.577,87	**1.123.075,71**
MARCHE	25	25	31	81	1.019.730,06		1.019.730,06		63.235,80	**1.082.965,86**
LAZIO	70	70	85	225	2.832.583,50	213.436,44	3.046.019,94		188.890,68	**3.234.910,62**
ABRUZZO	20	20	20	60	755.355,60	75.330,51	830.686,11		51.512,75	**882.198,86**
MOLISE	20	25	14	59	742.766,34	50.220,34	792.986,68		49.174,92	**842.161,60**
CAMPANIA	80	80	106	266	3.348.743,16		3.348.743,16		207.663,24	**3.556.406,40**
PUGLIA	80	100	103	283	3.562.760,58		3.562.760,58		220.934,95	**3.783.695,53**
BASILICATA	25	25	25	75	944.194,50		944.194,50		58.551,67	**1.002.746,17**
CALABRIA	22	22	34	78	981.962,28		981.962,28		60.893,73	**1.042.856,01**
SICILIA (*)	100	120	110	330	4.154.455,80	188.326,28	4.342.782,08	-2.132.740,28		**2.210.041,80**
T O T A L I	**904**	**987**	**1123**	**3.014**	**37.944.029,64**	**790.970,36**	**38.735.000,00**	**-2.132.740,28**	**2.132.740,28**	**38.735.000,00**

(*) Per la Regione Siciliana è stata operata la prevista ritenuta di legge del 49,11% sulla relativa quota finale spettante.

19A02017

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cefixima Aurobindo Italia»

Estratto determina n. 480/2019 dell'11 marzo 2019

Medicinale: CEFIXIMA AUROBINDO ITALIA.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., via San Giuseppe 102, 21047 Saronno (VA), Italia.

Confezione:

«100 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone in vetro da 40 ml con siringa graduata

A.I.C. n. 047003013 (in base 10);

«100 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone in vetro da 100 ml con siringa graduata

A.I.C. n. 047003025 (in base 10);

«100 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 contenitore in HDPE da 40 ml con siringa graduata

A.I.C. n. 047003037 (in base 10);

«100 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 contenitore in HDPE da 100 ml con siringa graduata

A.I.C. n. 047003049 (in base 10);

Forma farmaceutica: polvere per sospensione orale.

Validità prodotto integro:

polvere essiccata: due anni.

sospensione ricostituita: conservare a temperatura inferiore ai 25°C per un periodo massimo di quattordici giorni.

Condizioni particolari di conservazione:

polvere essiccata: conservare a temperatura inferiore a 30°C.

sospensione ricostituita: conservare per un periodo massimo di quattordici giorni se conservato a temperatura inferiore a 25°C.

Composizione:

principio attivo:

ogni 5 ml di sospensione ricostituita contengono cefixima triidrato, equivalenti a 100 mg di cefixima.

Eccipienti:

saccarosio;

silice colloidale anidra;

gomma xanthan;

aroma di fragola guarana.

Produttore del principio attivo:

Aurobindo Pharma Limited, Unit-I, Survey No. 385, 386, 388 to 396, Borpatla Village, Hatnoora Mandal, Medak District, Telangana, 502 296, India.

Produttore del prodotto finito:

Produzione:

Aurobindo Pharma Limited-Unit-VI, Survey Nos. 329/39 & 329/47, Chitkul village, Patancheru Mandal, Medak District, Telangana State, 502307, India.

Confezionamento primario e secondario:

Aurobindo Pharma Limited-Unit-VI, Survey Nos. 329/39 & 329/47, Chitkul village, Patancheru Mandal, Medak District, Telangana State, 502307, India.

Confezionamento secondario:

APL Swift Services (Malta) Limited, HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000, Malta;

DHL Supply Chain (Italy) SPA, viale Delle Industrie, 2, 20090 Settala (MI), Italia.

Controllo di qualità:

APL Swift Services (Malta) Limited, HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000, Malta.

Rilascio dei lotti:

APL Swift Services (Malta) Limited, HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000, Malta;

Arrow Génériques- Lyon, 26 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francia;

Generis Farmacêutica, S.A., Rua João de Deus, 19, 2700-487 Amadora, Portogallo.

Indicazioni terapeutiche:

Cefixima Aurobindo Italia è indicato nel trattamento delle seguenti infezioni causate da microrganismi sensibili nei bambini al di sopra dei sei mesi di età:

esacerbazione acuta della bronchite cronica;

otite media acuta o ricorrente;

pielonefrite senza complicazioni;

polmonite acquisita in comunità;

infezioni delle basse vie urinarie nei bambini al di sopra dei tre anni di età e diverse da uno stato infettivo grave.

Si devono tenere in considerazione le linee-guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«100 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone in vetro da 100 ml con siringa graduata

A.I.C. n. 047003025 (in base 10);

classe di rimborsabilità:

A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa)

€ 5,95;

prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 11,16.

Confezione:

«100 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 contenitore in HDPE da 100 ml con siringa graduata

A.I.C. n. 047003049 (in base 10);

classe di rimborsabilità:

A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa)

€ 5,95;

prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 11,16.

Qualora il princip.io attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Cefixima Aurobindo Italia è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Cefixima Aurobindo Italia è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR);

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02029

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bunamol»

Estratto determina n. 481/2019 dell'11 marzo 2019

Medicinale: BUNAMOL.

Titolare A.I.C.:

L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.a., Strada Statale 67 - Fraz. Granatieri, 50018 - Scandicci (Firenze), Italia.

Confezioni:

«2 mg/0,5 mg compresse sublinguali» 7 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria

A.I.C. n. 046529018 (in base 10);

«2 mg/0,5 mg compresse sublinguali» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria

A.I.C. n. 046529020 (in base 10);

«4 mg/1 mg compresse sublinguali» 7 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria

A.I.C. n. 046529032 (in base 10);

«4 mg/1 mg compresse sublinguali» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria

A.I.C. n. 046529044 (in base 10);

«8 mg/2 mg compresse sublinguali» 7 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria

A.I.C. n. 046529057 (in base 10);

«8 mg/2 mg compresse sublinguali» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria

A.I.C. n. 046529069 (in base 10);

Forma farmaceutica: compressa sublinguale.

Validità prodotto integro: due anni.

Condizioni particolari di conservazione: non conservare a temperatura superiore a 30°C.

Composizione:

principio attivo:

Bunamol 2 mg/0,5 mg compresse sublinguali:

ogni compressa sublinguale contiene 2 mg di buprenorfina (come cloridrato) e 0,5 mg di naloxone (come cloridrato diidrato);

Bunamol 4 mg/1 mg compresse sublinguali:

ogni compressa sublinguale contiene 4 mg di buprenorfina (come cloridrato) e 1 mg di naloxone (come cloridrato diidrato);

Bunamol 8 mg/2 mg compresse sublinguali:

ogni compressa sublinguale contiene 8 mg di buprenorfina (come cloridrato) e 2 mg di naloxone (come cloridrato diidrato).

Eccipienti:

lattosio monoidrato;

mannitolo;

amido di mais;

povidone (K = 29.7);

acido citrico anidro;

citrato di sodio;

magnesio stearato;

acesulfame potassio;

aroma di limone (contiene: preparazioni aromatizzate, maltodestrina, acacia);

aroma di lime (contiene: preparazioni aromatizzate, maltodestrina, acacia).

Produttore del principio attivo:

Buprenorfina (come cloridrato):

Arevipharma GMBH, Meissner Strasse 35, Germany-01445 Radebeul.

Janssen Pharmaceutica NV

Janssen Pharmaceuticalaan 3, Belgio-2440 Geel.

Naloxone (come cloridrato diidrato):

Aesica Pharmaceuticals Limited, Windmill Industrial Estate

Shotton Lane, United Kingdom-NE23 3JL Cramlington,

Northumberland.

Produttore del prodotto finito:

Produzione:

G.L. Pharma GmbH, Industriestrasse 1, A-8502 Lannach, Austria.

Confezionamento primario:

G.L. Pharma GmbH, Industriestrasse 1, A-8502 Lannach, Austria.

Confezionamento secondario:

G.L. Pharma GmbH, Industriestrasse 1, A-8502 Lannach, Austria.

Rilascio lotti:

G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, A-8502 Lannach, Austria.

Controllo dei lotti:

G.L. Pharma GmbH, Industriestrasse 1, A-8502 Lannach, Austria.

G.L. Pharma GmbH, Arnethgasse 3, A-1160 Vienna, Austria.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sostitutivo per la dipendenza da oppioidi, nell'ambito di un contesto di trattamento medico, sociale e psicologico. L'obiettivo del componente naloxone è di scoraggiarne l'uso improprio per via endovenosa.

Il trattamento è destinato all'uso in adulti e adolescenti di età superiore ai quindici anni che abbiano dato il proprio consenso al trattamento della dipendenza.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezio-

ne, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Bunamol è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica speciale, limitativa, da effettuarsi su modello ministeriale da parte di personale operante in strutture sanitarie autorizzate alla diagnosi e al trattamento degli stati di tossicodipendenza da oppiacei (RMR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02030

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cefepime Qilu»

Estratto determina n. 482/2019 dell'11 marzo 2019

Medicinale: CEFEPIME QILU.

Titolare A.I.C.: Qilu Pharma Spain S.L.

Paseo de la Castellana 40, planta 8, 28046 Madrid - Spagna.

Confezioni:

«1 g polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 045990013 (in base 10);

«1 g polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 045990025 (in base 10);

«1 g polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 50 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 045990037 (in base 10);

«2 g polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 045990049 (in base 10);

«2 g polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 045990052 (in base 10);

«2 g polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 50 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 045990064 (in base 10).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile/per infusione.

Validità prodotto integro: due anni.

Soluzioni pronte all'uso:

Soluzione ricostituita

La stabilità chimica e fisica durante l'uso è stata dimostrata per due ore a 25°C e per sei ore a 2-8 °C.

Da un punto di vista microbiologico, a meno che il metodo di apertura/ricostituzione del prodotto non ne precluda il rischio di contaminazione microbica, il prodotto deve essere usato immediatamente.

Se non viene usato immediatamente, il rispetto delle condizioni e dei tempi di conservazione in uso sono di responsabilità dell'operatore sanitario curante.

Soluzione diluita

La stabilità chimica e fisica durante l'uso è stata dimostrata per due ore a 25°C e per sei ore a 2-8 °C nella miscelazione di cefepima con soluzioni contenenti amikacina, soluzioni contenenti clindamicina, soluzioni contenenti eparina, soluzioni contenenti cloruro di potassio, soluzioni contenenti teofillina, soluzioni per dialisi peritoneale e soluzioni per nutrizione parenterale.

Da un punto di vista microbiologico, a meno che il metodo di diluizione del prodotto non ne precluda il rischio di contaminazione microbica, il prodotto deve essere usato immediatamente.

Se non viene usato immediatamente, il rispetto delle condizioni e dei tempi di conservazione in uso sono di responsabilità dell'operatore sanitario curante.

Condizioni particolari di conservazione: non conservare a temperatura superiore ai 25°C. Conservare nella confezione originale per proteggere dalla luce.

Per le condizioni di conservazione dopo la ricostituzione del medicinale, vedere paragrafo del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Composizione:

principio attivo:

«Cefepime Qilu» 1 g polvere per soluzione iniettabile/per infusione:

ogni flaconcino contiene 1 g di cefepima (come dicloridrato monoidrato);

«Cefepime Qilu» 2 g polvere per soluzione iniettabile/per infusione:

ogni flaconcino contiene 2 g di cefepima (come dicloridrato monoidrato).

Eccipienti:

Arginina.

Produttore del principio attivo:

Qilu Antibiotics Pharmaceutical Co., Ltd.

No. 849 Dongjia Town, Licheng District, Jinan City, Shandong Province, CN-250105, Cina.

Produttore del prodotto finito:

Produzione:

Qilu Pharmaceutical Co., Ltd.

No. 317, Xinluo Road, High-Tech Zone, Jinan, Shandong Province, CN-250101, Cina.

Confezionamento primario e secondario:

Qilu Pharmaceutical Co., Ltd.

No. 317, Xinluo Road, High-Tech Zone, Jinan, Shandong Province, CN-250101, Cina.

Controllo di qualità:

Kymos Pharma Services, S.L.

Ronda de Can Fatjó, 7B (Parque Tecnológico del Vallès), Cerdanyola del Vallès, 08290 Barcelona, Spagna.

Rilascio dei lotti:

Kymos Pharma Services, S.L.

Ronda de Can Fatjó, 7B (Parque Tecnológico del Vallès), Cerdanyola del Vallès, 08290 Barcelona, Spagna.

Indicazioni terapeutiche:

«Cefepime Qilu» è indicato nel trattamento delle infezioni causate da patogeni sensibili alla cefepima in:

adulti:

batteriemia che si verifica in associazione o è sospettata essere associata con una delle infezioni qui menzionate;

polmonite severa;

infezioni complicate del tratto urinario;

infezioni della cavità addominale, compresa la peritonite;

la terapia in associazione con altri antibiotici è consigliabile, in relazione al profilo di rischio individuale del paziente e agli agenti patogeni attesi o confermati.

infezioni della cistifellea e dei dotti biliari;

trattamento empirico degli episodi febbrili in pazienti con neutropenia moderata (neutrofili ≤1000/mm^3) o grave (neutrofili ≤500/mm^3). In pazienti ad alto rischio di infezioni gravi (ad esempio, pazienti sottoposti recentemente a trapianto di midollo osseo, con ipotensione all'esordio, con sottostante patologia ematologica maligna o con grave o cronica neutropenia), può non essere appropriata una monoterapia antimicrobica. Non vi sono dati sufficienti a supportare l'efficacia di una monoterapia con cefepima in tali pazienti. La terapia in associazione con antibiotici aminoglicosidici o glicopeptidici è raccomandata dove appropriato, tenendo in considerazione il profilo di rischio individuale del paziente;

bambini:

batteriemia che si verifica in associazione o è sospettata essere associata con una delle infezioni qui menzionate;

polmonite severa;

infezioni complicate del tratto urinario;

meningite batterica;

trattamento empirico degli episodi febbrili in pazienti con neutropenia moderata (neutrofili ≤1000/mm^3) o grave (neutrofili ≤500/mm^3). In pazienti ad alto rischio di infezioni gravi (ad esempio, pazienti sottoposti recentemente a trapianto di midollo osseo, con ipotensione all'esordio, con sottostante patologia ematologica maligna o con grave o cronica neutropenia), può non essere appropriata una monoterapia antimicrobica. Non vi sono dati sufficienti a supportare l'efficacia di una monoterapia con cefepima in tali pazienti. La terapia in associazione con antibiotici aminoglicosidici o glicopeptidici è raccomandata dove appropriato, tenendo in considerazione il profilo di rischio individuale del paziente.

Si deve fare riferimento alle linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Cefepime Qilu» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP);

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02031

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sevoflurane Piramal»

Estratto determina n. 486/2019 dell'11 marzo 2019

Medicinale: SEVOFLURANE PIRAMAL.

Titolare A.I.C.: Piramal Critical Care Limited.

Confezione: «100% V/V liquido per inalazione» 1 flacone in vetro da 250 ml con adattatore integrato - A.I.C. n. 041479039 (in base 10).

Forma farmaceutica: liquido per inalazione.

Principio attivo: sevoflurano.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «100% V/V liquido per inalazione» 1 flacone in vetro da 250 ml con adattatore integrato - A.I.C. n. 041479039 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 97,42.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 160,78.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Sevoflurane Piramal» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni, denominata classe «C (nn)».

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sevoflurane Piramal» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comu-

nicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02035

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa individuale «Barsellini Marisa», con sede in Piombino (LI), già assegnataria del marchio 15 LI, ha cessato l'attività artigianale orafa in data 9 dicembre 2017 per decesso del titolare.

Pertanto con determinazione dirigenziale n. 43 dell'8 marzo 2019 è stata disposta la cancellazione dell'impresa in oggetto dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

È stato restituito n. 1 punzone 15 LI che è stato deformato, le cui operazioni risultano descritte in apposito verbale depositato in atti della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, mentre n. 1 punzone in dotazione all'impresa è stato dichiarato smarrito come risulta da relativa denuncia.

19A02048

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 26 marzo 2019 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Jiři Kuděla, Console generale della Repubblica Ceca in Milano.

19A02028

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 24943/19 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA), in data 25 gennaio 2019.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0003283/ING-L-177 del 13 marzo 2019 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 24943/19 adottata dal Consiglio di amministrazione della INARCASSA in data 25 gennaio 2019, con la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2019, si dispone la rivalutazione degli importi pensionistici erogati nonché dei contributi, dei limiti di reddito per il calcolo delle pensioni e la redazione della tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi utili per il calcolo delle pensioni, ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento generale di previdenza 2012 (RGP2012).

19A02049

Approvazione della delibera n. 24849/18 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA), in data 20 dicembre 2018.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0003212/ING-L-176 del 12 marzo 2019 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 24849/18 adottata dal Consiglio di amministrazione della INARCASSA in data 20 dicembre 2018, concernente la determinazione, per l'anno 2019, dell'importo dell'assegno mensile dei sussidi per i figli disabili.

19A02050

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Autorizzazione alla società EUCER S.r.l., in Firenze, all'espletamento delle attività connesse al mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili.

Con decreto dirigenziale del 7 marzo 2019 (n. 61 *DGM)*, la società EUCER S.r.l., con sede a Firenze, via Alessandro Volta, 50/A, sulla base del decreto 18 giugno 2015 (*Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2015), è stata autorizzata all'espletamento delle attività connesse al mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili costruite ed approvate secondo il decreto 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative in alternativa alle modalità ivi previste.

Il logo autorizzato da apporre sulle attrezzature a pressione sottoposte ad ispezione in base al decreto 18 giugno 2015 (*Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2015) è il seguente:

La validità della presente autorizzazione coincide con la validità di designazione della società EUCER S.r.l., con sede a Firenze quale organismo notificato TPED ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78.

19A02012

Autorizzazione alla società RINA Intermodal S.r.l., in Genova, per l'approvazione e mantenimento in servizio degli imballaggi destinati al trasporto di merci pericolose secondo l'ADR (trasporto stradale), il RID (trasporto ferroviario) ed ADN (trasporto per via navigabile interna).

Con decreto dirigenziale del 7 marzo 2019 (n. 62 *DGM)*, la società RINA Intermodal S.r.l., con sede a Genova, via Corsica, 12, è stata autorizzata all'approvazione ed al mantenimento in servizio degli imballaggi destinati al trasporto di merci pericolose secondo l'ADR (trasporto stradale), il RID (trasporto ferroviario) ed ADN (trasporto per via navigabile interna) ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 21 dicembre 2017.

La validità della presente autorizzazione coincide con la validità dell'autorizzazione rilasciata alla società RINA Intermodal S.r.l., con sede a Genova, dal Comando generale del corpo delle capitanerie di porto con decreto prot. 806 del 12 luglio 2018.

19A02013

Autorizzazione alla società C.S.I. S.p.a., in Senago, per l'approvazione e mantenimento in servizio degli imballaggi destinati al trasporto di merci pericolose secondo l'ADR (trasporto stradale), il RID (trasporto ferroviario) ed ADN (trasporto per via navigabile interna).

Con decreto dirigenziale del 7 marzo 2019 (n. 63 *DGM)*, la società C.S.I. S.p.a., con sede a Senago (MI) Cascina Traversagna 21, è stata autorizzata all'approvazione ed al mantenimento in servizio degli imballaggi destinati al trasporto di merci pericolose secondo l'ADR (trasporto stradale), il RID (trasporto ferroviario) ed ADN (trasporto per via navigabile interna) ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 21 dicembre 2017.

La validità della presente autorizzazione coincide con la validità dell'autorizzazione rilasciata alla società C.S.I. S.p.a., con sede a Senago, dal Comando generale del corpo delle capitanerie di porto con decreto prot. 507 del 14 luglio 2017.

19A02014

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-072) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.